



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesca Silvia Scotti

**Il conflitto tra *verba e mens legantis*:
riflessioni su Pomp. 4 *ad Q. Muc. D.* 34.2.33**

Numero XVI Anno 2023
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone (Univ. Salerno), M.S. Papillo (Univ. Salerno)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

**Il conflitto tra *verba e mens legantis*:
riflessioni su Pomp. 4 ad Q. Muc. D. 34.2.33**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Contenuto di Pomp. 4 ad Q. Muc. D. 34.2.33 – 3. «*Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest*» – 4. Un legato di abiti maschili e una veste adatta ‘anche’ alle donne – 4.1. *Vestimenta communia* (in particolare la *paenula* e il *pallium*) – 4.2. *Vestimenta virilia* (in particolare le *togae*, le *tunicae* e i *palliola*) – 4.3. *Vestimenta muliebria* (in particolare le *stolae*, i *pallia* e le *tunicae*) – 4.4. L’inosservanza del codice di abbigliamento maschile lesiva del *pudor uirilitatis* – 4.5. Consuetudini personali e linguaggio individuale nella scelta delle parole da parte dell’ereditando: l’eventuale conflitto con il significato del linguaggio comune – 4.6. Rilievi critici ad alcune proposte di lettura di D. 34.2.33 avanzate dalla dottrina tradizionale – 5. Quinto Mucio e il senatore che indossava *muliebria cenatoria* – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

L’oggetto dell’indagine che qui si propone è l’analisi di D. 34.2.33 4 ad Q. Muc., ove è affrontato da Sesto Pomponio un caso problematico concernente il legato di abiti maschili disposto da un *pater familias* che era solito indossare una veste adatta ‘anche’ alle donne: il dubbio è se questa rientri nell’oggetto della disposizione. Il giurista formula un parere che poggia su un argomento *a contrario* consistente nella soluzione di un caso speculare, probabilmente rinvenuto da Pomponio stesso nell’opera di Quinto Mucio, di un senatore abituato a mettere vesti da tavola

femminili¹, il quale, se avesse legato abiti da donna, è da ritenere che non intendesse quelli che indossava come se fossero da uomo.

Questo testo è stato molto studiato sia dai giuristi che dagli antichisti con metodi e risultati talvolta discordanti.

Ad es., nell’ambito della romanistica, alcuni² hanno considerato formalmente interpolata la prima parte del frammento, mentre altri³ si sono limitati a una lettura della seconda meramente finalizzata a suffragare la tesi secondo cui il c.d. ‘cross-dressing’ fosse ammesso a Roma dai giuristi purché esercitato in forma strettamente privata. Se ho ben inteso le teorie di questo secondo filone di ricerca, per ‘cross-dressing’ si intende l’atto in sé di abbigliarsi con indumenti del sesso opposto per svariate cause, comunque indipendenti dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale di chi svolge questa pratica⁴.

¹ In D. 34.2.33 «*senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum*», ove *muliebria cenatoria* erano appunto gli abiti da donna che si indossavano a cena. Com’è noto, la *cena* era il pasto principale della giornata, che cominciava fra le 14.00 e le 15.00 (talvolta l’inizio era posticipato alle 16.00, anche se ciò era giudicato inappropriato) e che poteva protrarsi fino a sera o addirittura all’alba del giorno successivo (sul punto v. per tutti CH. MOREL, voce ‘*Coena*’, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments*, sous la direction de M.Ch. Daremberg et E. Saglio, I,2, Paris, 1887, 1277). La parola ‘*cena*’ si può tradurre in italiano con ‘cena’ dal momento che il pranzo (*prandium*) si svolgeva fra le 11.00 e mezzogiorno (in merito v. anche A. RICH (trad. franc. M. Chéruef), voce ‘*Coena*’ (δέιπνον), in *Dictionnaire des Antiquités romaines et grecques*, Paris, 1861, 175; CH. MOREL, voce ‘*Coena*’, cit., 1277).

² G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas (I. Nei legati)*, in *BIDR*, 34, 1925, 217; A. GUARINO, *Sul legato di vesti*, in *Labeo*, 17, 1971, 58 ss.; B. ALBANESE, *Volontà negoziale e forma in una testimonianza di Q. Mucio Scevola*, in *Festgabe für Ulrich von Lübtow*, hrsg. von M. Harder, Berlin, 1980, 155 s.

³ A.D. MANFREDINI, ‘*Qui commutant cum feminis*’, in *RI DA*, 32, 1985, 262 s.; K. TUORI, *Dig. 34,2,33: The Return of the Cross-Dressing Senator*, in *Arctos. Acta Philologica Fennica*, 43, 2009, 195; L. KONDRATUK, *Le travestissement dans les droits romain et judéo-chrétien*, in *Genre, famille et vulnérabilité. Mélanges en l’honneur de Catherine Philippe*, sous la direction d’A. Brobbel Dorsman, B. Lapérou-Schneider et L. Kondratuk, Paris, 2017, 56 s.; E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*⁵, Milano, 2021, 228.

⁴ Pertanto il ‘cross-dressing’ non dovrebbe mai essere confuso con l’omosessualità, la transessualità o il transgenerismo. Tra i sostenitori di questa concezione di ‘cross-dressing’ si possono citare L. KONDRATUK, *Le travestissement*, cit., 56 s.; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 195; F. CARLÀ-UHINK, ‘*Between the human and the divine*’: *Cross-dressing and*

Tra i giuristi poi che hanno considerato la fattispecie del senatore autonoma e slegata da quella precedente, alcuni⁵ hanno esaminato il testo da un punto di vista ‘moralistico’, domandandosi se per caso Pomponio esprimesse un giudizio di valore sul senatore solito indossare *muliebricia senatoria*, altri⁶ da un punto di vista puramente giuridico.

Dal canto loro, anche gli antichisti⁷ hanno spesso incentrato l’attenzione sull’abitudine del senatore a presentarsi con abiti da cena femminili ponendola come esempio di cross-dressing privo di implicazioni sul piano dell’attribuzione del ‘gender’ o del comportamento sessuale, tollerato sotto il profilo del diritto ma non della morale comune.

transgender dynamics in the Graeco-Roman world, in *TransAntiquity. Cross-Dressing and Transgender Dynamics in the Ancient World*, edited by D. Campanile, F. Carlà-Uhink and M. Facella, London-New York, 2019, 11 ss. Come si vedrà nel § 4 di questo contributo, rispetto al semplice ‘cross-dressing’, il travestitismo, a sua volta, implica in più il desiderio di apparire donna. Così il travestito si comporta da maschio quando indossa abiti da uomo, diventa effeminato quando si veste da donna. A me pare che questa sia l’idea di ‘travestitismo’ che traspare da A.D. MANFREDINI, ‘*Qui commutant cum feminis*’, cit., 257 ss., 260 ss.; indirettamente, da D. DALLA, ‘*Ubi Venus mutatur*’. *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano, 1987, 22, e F. CARLÀ-UHINK, “*Between the human*”, cit., 12. Sul travestitismo a Roma v. C. BAROIN, *Genre et codes vestimentaires à Rome. Gender and Dress Code in Rome*, in *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 36, 2012, 59; anche J. HESKEL, *Cicero as Evidence for Attitudes to Dress in the Late Republic*, in *The World of Roman Costume*, edited by J.L. Sebesta and L. Bonfante, Madison-Wisconsin, 2001, 133 ss., 139 ss.

⁵ A. DELL’ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, 1963, 184, nt. 7; A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971, 88 e nt. 2; D. DALLA, ‘*Ubi Venus*’, cit., 22 e nt. 46 (con ulteriore bibliografia); K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 195, 197 ss.; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 228.

⁶ B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 156 ss.; M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *La interpretación en el derecho romano clásico y la unidad entre voluntad y declaración. Interpretación del legado de cosa conjuncta*, in *Iustel. Revista General de Derecho Romano*, 16, 2011, 20 ss.

⁷ Ad es., A. RICHLIN, *Not Before Homosexuality: the Materiality of the ‘Cinaedus’ and the Roman Law against Love between Men*, in *Journal of Sexuality*, 3.4, 1993, 540; S. KERNEIS, *L’antiquité tardive à l’épreuve du genre*, in *Journal of Interdisciplinary History of Ideas*, 7, 2018, 7 s.; F. CARLÀ-UHINK, “*Between the human*”, cit., 10 s.; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome between norm and practice*, in *TransAntiquity. Cross-Dressing and Transgender Dynamics in the Ancient World*, edited by D. Campanile, F. Carlà-Uhink, and M. Facella, London and New York, 2019, 41.

Tuttavia fra gli studiosi di diritto romano vi è stato anche chi⁸, fra la fine degli anni '60 e gli inizi del decennio successivo del Novecento, ha ridimensionato la portata dei precedenti giudizi interpolazionistici e proposto un'esegesi prettamente giuridica, suffragata comunque anche dalle risultanze di alcune fonti letterarie latine⁹ e di un importante studio antichistico tedesco risalente alla fine dell'Ottocento¹⁰.

Ritengo pertanto che vi sia ancora spazio per un'analisi che, da un lato, integri quella squisitamente giuridica or ora ricordata (dedicando, ad es., una maggiore attenzione alla frase con cui si apre il frammento e producendo altre fonti latine supportate da una letteratura romanistica e antichistica aggiornata), dall'altro, si distacchi fortemente da certe letture, che, focalizzandosi sul solo caso del senatore, finiscono con il perdere di vista la profonda coerenza logica interna fra la prima e la seconda fattispecie e le rispettive soluzioni.

È mia intenzione, dunque, soffermarmi un po' più di quanto non si sia fatto finora sul tratto introduttivo «*Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest*», che esprime un principio giurisprudenziale in materia di legati di abbigliamento che, affermatosi nel II sec. d.C., permarrà fino a tutta la prima metà del secolo successivo.

Mi propongo inoltre di porre in rilievo un aspetto dell'argomentazione di Pomponio (che finora credo sia stato menzionato solamente in quello studio della fine anni '60, primissimi anni '70¹¹) consistente nell'inscindibilità logica fra i due casi, malgrado la tesi che vorrebbe le due fattispecie tra loro indipendenti.

Naturalmente l'esegesi sarà permeata dai dati storico-sociali, del costume e dell'etica dell'antichità romana legati all'abbigliamento (in

⁸ R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, 253 nt. 49; ID., *Abiti maschili e femminili*, in *Labeo*, 17, 1971, 1, 31 s.

⁹ Soprattutto Plaut. *psend.* 738; Gell. *noct. Att.* 6.12; Svet. *Caes.* 45 (su cui v. concisamente L. LARSSON LOVÉN, *'Vestis virum facit'. Male clothing and Social Status in Ancient Rome*, in *'Vetus textrinum': textile in the ancient world. Studies in honour of Carmen Alfaro Giner*, Barcelona, 2018, 182; Augustin. *de doctr. Christ.* 3.20).

¹⁰ J. MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*, II, Leipzig, 1886 (rist. 1990), 550 ss.

¹¹ R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 253 s.

particolare alle classificazioni e alle modalità di uso di quest'ultimo) che possono contribuire a chiarire il contesto materiale di D. 34.2.33.

2. *Contenuto di Pomp. 4 'ad Q. Muc.' D. 34.2.33*

Si riportano qui di seguito il testo e la traduzione italiana di Pomp. 4 *ad Q. Muc.* D. 34.2.33:

Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest: sed difficultatem facit mens legantis, si et ipse solitus fuerit uti quadam veste, quae etiam mulieribus conveniens est. itaque ante omnia dicendum est eam legatam esse, de qua senserit testator, non quae re vera aut muliebris aut virilis sit. nam et Quintus Titius¹² ait scire se quendam senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum, qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur.

Fra un abito maschile e l'insieme degli abiti maschili non c'è differenza, anche se può creare difficoltà l'intenzione dell'autore del legato, se questi era solito indossare un certo vestito adatto anche alle donne. Dunque, si deve dire innanzitutto che è compresa nel legato la veste che il testatore voleva lasciare in legato, non quella che è realmente maschile o femminile. Del resto, lo stesso Quinto Tizio [ma è più verosimile 'Mucio']¹³ dice di conoscere un senatore abituato a mettere indumenti da cena femminili, il quale, se avesse legato del vestiario da donna, è da ritenere che non avrebbe voluto legare quello che indossava come se fosse da uomo.

¹² «*Quintus Titius*» in F, «*Mucius*» in S: cfr. TH. MOMMSEN, '*Editio Maior*', II, 155, nt. 7; ID., '*Editio minor*', 526; *Digesto Milano*, 856, nt. 8.

¹³ Alla luce soprattutto del tipo di opera da cui il frammento è tratto: il commentario ai diciotto libri di diritto civile di Quinto Mucio. Sull'opportunità di leggere '*Titius*' come se fosse '*Mucius*' e le ragioni a sostegno di questa scelta v. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 252; ID., *Abiti*, cit., 33; A. WATSON, *The Law*, cit., 88 e nt. 1; B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 157; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 193.

3. «*Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest*»

Con le parole d’esordio «*Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest*» Pomponio formula la massima secondo cui nel legato di abiti maschili il singolare «*vestem virilem*» ha lo stesso significato del plurale «*vestimenta virilia*». Di conseguenza, se un *pater familias*, nel legare tutti i suoi abiti maschili, usava la locuzione «*vestem virilem*» in luogo di «*vestimenta virilia*», la disposizione si intendeva comunque comprensiva di tutto il suo guardaroba maschile perché il termine ‘*vestis*’ in sé alludeva al complesso degli indumenti di una persona e quindi esprimeva il significato di ‘cosa collettiva’¹⁴.

A sua volta Ulpiano in D. 34.2.23pr. 44 *ad Sab.* ribadirà – generalizzandolo – il concetto¹⁵:

Vestis an vestimenta legentur, nihil refert.

In questo breve *principium* il giurista sostiene che lasciare in legato «*vestis an vestimenta*» non faccia alcuna differenza: come nel legato di *vestimenta* il riferimento è all’insieme dei vestiti che costituiscono il guardaroba completo del disponente, così nel legato di *vestis* (senza alcuna precisazione) il richiamo è all’intero guardaroba dell’ereditando.

Queste enunciazioni di principio trovano riscontro in una ricca casistica da cui emerge appunto l’equivalenza del singolare ‘*vestis*’ al plurale ‘*vestimenta*’.

Si può citare innanzitutto Scaev. 6 *resp.* D. 33.2.39, ove si menziona un legato di «*vestem mundum muliebrem lanam linum et alias res*». Qui il termine ‘*vestis*’ indica l’intero *genus* ‘guardaroba femminile’: nel testo, infatti, «*vestem*» si trova in un elenco di nomi tutti al singolare, ciascuno dei quali designa una determinata categoria di beni come il *mundus*

¹⁴ Cfr. A. DELL’ORO, *Le cose*, cit., 183.

¹⁵ In merito v. già A. DELL’ORO, *Le cose*, cit., 183; F. SCOTTI, ‘*Lana*’, ‘*linum*’, ‘*purpura*’, ‘*versicoloria*’. *I legati ‘tessili’ fra diritto romano e archeologia*, Napoli, 2020, 204.

muliebris, la *lana* e il *linum* – fatta salva l'espressione conclusiva «*et alias res*»¹⁶.

Si pensi, del resto, a Paul. 8 *ad Plaut.* D. 34.2.7, ove sono riportate le esatte parole di un legato affine, «*vestem meam, argentum meum damnas esto dare*», in cui il singolare «*vestem meam*», prima di «*argentum meum*», non può che richiamare l'insieme degli abiti del disponente, in quanto posto sullo stesso piano dell'*argentum* rappresentante anche questo un *genus*¹⁷.

Così in Paul. 9 *ad Plaut.* D. 34.2.8, nel legato concepito da una *mulier* nei termini «*quisquis mihi heres erit, Titiae vestem meam mundum ornamentaque muliebria damnas esto dare*», l'espressione «*vestem meam*», prima di «*mundum ornamentaque muliebria*», non può che designare il vestiario della disponente, posto sullo stesso piano di *mundus* e *ornamenta*, entrambi *genera*¹⁸.

Analogamente, nel fr. 32.6 Paul. 2 *ad Vitell.* D. 34.2, in cui si riporta il contenuto di un legato lasciato nel suo testamento dal giurista Labeone alla moglie Nerazia¹⁹ e avente per oggetto «*vestem mundum muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque omnia' et cetera*», *vestis* si trova in un elenco di varie categorie di beni, come il *mundus muliebris*, gli *ornamenta muliebria*, la *lana*, il *linum*, la *purpura* e i *versicoloria*, a simboleggiare la categoria 'abbigliamento'.

Esistono poi due testi di Scevola in cui, *ad sensum*, si comprende che il singolare *vestis* non può che indicare l'insieme dei vestiti o comunque il *genus* 'guardaroba'²⁰. Nel primo – 22 *dig.* D. 34.2.18pr. – Scevola, trattando del legato disposto da un *pater familias* a favore della moglie

¹⁶ Questo frammento potrebbe alludere a un contesto urbano o rurale di livello alto o medio alto, come dimostra l'oggetto stesso della disposizione, comprensiva, oltre che dell'abbigliamento, della lana e del lino, anche del *mundus muliebris* e di *aliae res*, indizi – il *mundus* e le *aliae res* – di un ceto sociale probabilmente benestante (cfr. F. SCOTTI, '*Lana*', cit., 201).

¹⁷ Cfr. F. SCOTTI, '*Lana*', cit., 202.

¹⁸ Cfr. F. SCOTTI, '*Lana*', cit., 202.

¹⁹ Cfr. L. BOYER, *La fonction sociale des legs d'après la jurisprudence classique*, in *RHD*, 43, 1965, 377, nt. 24; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 214, 232 s., 244; A. GUARINO, *Labeone giurista meridionale*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, 11 s.

²⁰ Cfr. F. SCOTTI, '*Lana*', cit., 203.

avente per oggetto un decimo dei suoi beni, schiavi e cose d’argento espressamente indicate («*bonorum suorum decimam et mancipia et species argenti quas expresserat*»), riferisce altresì della preghiera agli eredi di restituire alla donna «*anulos et vestem*» come se fossero stati di proprietà di costei («*eidem anulos et vestem reddi ab heredibus petit, quasi propria uxoris fuissent*»), ove *vestis* non può che significare ‘vestiario’ accanto al plurale *anulos*²¹. Nel secondo – 3 *resp.* D. 34.2.38pr. – lo stesso giurista tratta di un fedecommesso disposto da una donna (sia nel testamento che nei codicilli) con cui questa lascia in modo specifico («*specialiter*») molti oggetti d’argento e capi di vestiario («*multas species tam argenti quam vestis*») ²². Come si vede, anche in questo passo il termine ‘*vestis*’ non può che alludere al *genus* ‘abbigliamento’, dal momento che della *vestis* (come d’altronde del *genus* ‘*argentum*’) sono lasciate a titolo di fedecommesso «*multas species*»²³.

Cionondimeno il singolare ‘*vestis*’, quando si accompagna nei testi a uno o più aggettivi che lo specificano, designa un singolo determinato capo di abbigliamento, come si deduce ad es. dalle parole di Pomponio contenute in 5 *ad Quint. Muc* D. 34.2.10, «*si vero ita scriptum fuerit ‘vestem illam purpuram’, ut certa demonstraret*», con cui il giureconsulto, per esemplificare il legato ‘*specialis*’ di vestiario, ipotizza che nel testamento sia stato scritto ‘quell’abito di porpora’ («*vestem illam purpuram*»), ove gli

²¹ Cfr. F. SCOTTI, ‘*Lana*’, cit., 203.

²² Cfr. F. SCOTTI, ‘*Lana*’, cit., 203 s.

²³ Vi sono poi altri esempi su cui in questa sede, ai fini dell’economia del discorso, non è opportuno soffermarsi. Si pensi, ad es., a Ulp. 44 *ad Sab.* D. 34.2.25.1-9, in cui si indicano i singoli beni che rientrano nella categoria ‘*vestis*’; fr. 28 Alf. 7 *dig.* D. 34.2, ove, in un legato a favore di «*alicui*», «*vestis*» è posta sullo stesso piano del *genus* «*suppellex*» («*vestis aut suppellex*») e del ‘*genus*’ «*argentum, quod usus sui causa paratum esset*» («*Cum in testamento alicui argentum, quod usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut suppellex [...]*»); sulla natura di ‘bene collettivo’ della *suppellex* v. A. DELL’ORO, *Le cose*, cit., 157 ss.); fr. 32.7 Paul. 2 *ad Vitell.* D. 34.2, in cui, in presenza di un legato di *mundus muliebris*, il dubbio è se alla beneficiaria spettino «*et ornamenta et monilia [...], et anulos et vestem tam coloriam*»: dal contesto si evince che la locuzione «*vestem tam coloriam*» si riferisce all’abbigliamento, non al singolo vestito (in questo senso v. anche *The Digest of Justinian*, II, edited by A. Watson, Philadelphia, 1998, *sub hoc titulo*); fr. 37 Paul. 21 *resp.* D. 34.2, ove le parole «*vestem muliebrem*» indicano il genere ‘abbigliamento’ che il giurista non considera parte di quello degli «*ornamenta*» (cfr. *The Digest*, cit., *sub hoc titulo*).

attributi «*illam purpuram*» servono appunto a indicare un preciso indumento colorato di porpora²⁴.

4. *Un legato di abiti maschili e una veste adatta ‘anche’ alle donne*

Dunque, in D. 34.2.33, secondo Pomponio non fa alcuna differenza se il *de cuius* si sia espresso al singolare («*vestem virilem*») o al plurale («*vestimenta virilia*») nel legare tutti i suoi abiti maschili perché entrambe le locuzioni, «*vestis virilis*» e «*vestimenta virilia*», indicano ognuna il complesso degli indumenti da uomo del disponente. Ciò premesso, desta tuttavia qualche difficoltà, a parere del giureconsulto, l'accertamento dell'intenzione dell'autore del legato («*mens legantis*») se costui era abituato a indossare un abito adatto «anche» alle donne («*quae etiam mulieribus conveniens est*»).

È quindi presumibile che con la disposizione in esame il *pater familias* abbia legato «*vestem virilem*», espressione che di primo acchito potrebbe sembrare ambigua (l'ereditando intendeva legare un solo abito maschile o tutte le sue vesti da uomo?). In realtà essa è, ad avviso di Pomponio, chiara perché di regola *vestem virilem legare* equivale a *vestimenta virilia legare*. Piuttosto, diventa arduo comprendere il significato della dichiarazione del *de cuius* allorché si scopra che costui aveva l'abitudine di indossare un determinato capo che era adatto «anche» alle donne. In altri termini, la disposizione che contiene il legato di vestiario da uomo, in astratto, è lampante; essa cionondimeno diviene ambigua nel momento stesso in cui viene «calata» nel contesto in cui deve essere eseguita, nel quale, appunto, fra i vestiti dell'ereditando ve n'è uno che si addice «anche» alle donne. Si immagini, ad es., il legatario che, giunto a casa del defunto per prendere gli abiti maschili, si trovi dinanzi a una sorpresa: fra i capi prettamente da uomo, riposti con cura nell'armadio²⁵ della camera da

²⁴ Cfr. A. DELL'ORO, *Le cose*, cit., 183.

²⁵ Marziale, in *epigr.* 2.46 (su cui v., tra gli altri, W.A. BECKER, *Gallus or Roman Scenes of the Time of Augustus with Notes and Excurses Illustrative of the Manners and Customs of the Romans*, Engl. transl., London 1886, 421 s.), parla non soltanto di presse («*prelae*») per la stiratura dei mantelli («*lacernae*»), ma anche di una cassapanca («*arculae*») che custodisce le sintesi («*syntheses*»: abiti di origine greca che si indossavano in occasione di banchetti

letto, ne spunta uno che si confà ‘anche’ alle donne. Da qui la domanda: è forse compreso pure questo nel legato di abiti maschili?²⁶

Pomponio è dell’opinione che per sciogliere il dubbio sia necessario condurre un’indagine extradocumentale²⁷ volta ad accertare la «*mens legantis*», non la natura oggettivamente ‘maschile’ o ‘femminile’ dell’indumento in questione, cioè bisogna cercare di ricostruire le abitudini del *de cuius* nei confronti di quella specifica *vestis* e la sua personale classificazione degli abiti in ‘maschili’ e ‘femminili’²⁸.

Pertanto, se si dimostrasse che l’ereditando era solito indossare quell’abito adatto ‘anche’ alle donne considerandolo ‘da uomo’, questo rientrerebbe nel legato di guardaroba maschile, mentre, se risultasse che egli lo utilizzava come travestimento femminile²⁹, il vestito non vi sarebbe incluso perché il disponente lo reputava ‘da donna’.

Il fatto poi che Pomponio escluda il ricorso a un criterio oggettivo di sussunzione sotto l’una o l’altra categoria di abiti, ‘da donna’ o ‘da uomo’, di quella particolare *vestis* («*quadam veste*»), «*quae e t i a m mulieribus conveniens est*», induce a ritenere che il giurista non si riferisca qui alla categoria dei «*vestimenta communia*»³⁰.

nelle case private e nel corso dei *Saturnalia* anche all’aperto) del suo ricco ma avaro interlocutore Nevolo.

²⁶ Sul punto v. già R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 252.

²⁷ In proposito v. già G. NEGRI, *Cicerone come ‘fonte di cognizione’ del diritto privato romano. L’esempio della Causa Curiana: appunti per una ricerca*, in *Atti del XIII Colloquium Tullianum (Milano, 27-29 marzo 2008)*, Roma, 2009, 179; M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *La interpretación*, cit., 21.

²⁸ Si vedano già G. GANDOLFI, *Sull’interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, 88; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 252; ID., *Abiti*, cit., 36, (anche) 38; G. NEGRI, *Cicerone*, cit., 178 s.; S. KERNEIS, *L’antiquité tardive*, cit., 2; A. RAGGI, *Cross-dressing*, cit., 41.

²⁹ Sul tema e le ragioni del travestimento da uomo o da donna nel mondo romano antico si vedano in part. C. BAROIN, *Genre*, cit., 59 ss.; L. KONDRATUK, *Le travestissement*, cit., 51 ss.; F. CARLÀ-UHINK, «*Between the human*», cit., 3 ss.; A. RAGGI, *Cross-dressing*, cit., 38 ss.

³⁰ Di cui renderà conto Ulpiano in Ulp. 44 *ad Sab. D.* 34.2.23.2.

4.1. '*Vestimenta communia*' (in particolare la '*paenula*' e il '*pallium*')

Com'è noto, erano detti dai giuristi '*communia*' i *vestimenta* che venivano indifferentemente indossati da uomini e donne senza che ciò suscitasse alcuna riprovazione a livello sociale³¹ o violasse l'idea collettiva del pudore virile³², i quali perciò non erano propriamente né maschili, né femminili³³. In base a Ulp. 44 *Sab. D.* 34.2.23.2, infatti, erano comuni a entrambi i sessi gli abiti che indistintamente portavano uomo e donna, come, ad es., la *paenula* (un mantello pesante da viaggio il più delle volte con cappuccio)³⁴, il *pallium* (un capo che fungeva sia da coperta che da mantello)³⁵ e gli altri vestiti dello stesso genere che ambo i sessi indossavano senza essere criticati («*quibus sine reprehensione vel vir vel uxor utatur*»):

[...] *Communia sunt, quibus promiscue utitur mulier cum viro, veluti si eiusmodi paenula palliumve est et reliqua huiusmodi, quibus sine reprehensione vel vir vel uxor utatur* [...].

I *vestimenta communia*, perciò, erano ammessi nei limiti in cui il loro utilizzo non fosse moralmente e socialmente riprovevole³⁶. Essi non erano simboli di stato o di età, ma mantelli (*paenulae, pallia «et reliqua huiusmodi»*) in cui si avvolgevano uomini e donne e che erano in grado di nascondere l'identità sessuale di chi li portava³⁷.

La *paenula*³⁸, diffusasi a Roma nel I sec. d.C., consisteva in un mantello

³¹ Cfr. Ulp. 44 *ad Sab. D.* 34.2.23.2.

³² Cfr. Paul. Sent. 3.6.80.

³³ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 36.

³⁴ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 55.

³⁵ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 55.

³⁶ In merito v. A.D. MANFREDINI, '*Qui commutant cum feminis*', cit., 262; D. DALLA, '*Ubi Venus*', cit., 20 ss.; C. BAROIN, *Genre*, cit., 55.

³⁷ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 55.

³⁸ Le informazioni sulla *paenula* presenti nel testo riassumono i risultati delle indagini condotte da G. LEROUX, voce '*Pallium, χλαῖνα, φάρος, ἰμάτιον, τρίθρον, paenula, laena, palla*', in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, sous la direction de M.Ch. Daremberg et E. Saglio avec le concours de M.E. Pottier, IV.1,

di lana pesante³⁹ o di pelle⁴⁰, spesso munito di cappuccio, adatto a riparare dal freddo e dalla pioggia e comune a entrambi i sessi. Essa di solito veniva messa sopra la tunica o altro tipo di indumento dalla gente di campagna, dai viaggiatori, dai viandanti e di tanto in tanto dai soldati. La forma della *paenula* era a campana o a guaina. Talvolta era aperta sul davanti e trattenuta nella parte superiore da spille o fibbie (*fibulae*) oppure da lacci o alamari, talaltra era interamente cucita e la si infilava come un poncho dalla testa. I modelli lunghi e circolari coprivano l'intera figura, mentre quelli di media lunghezza e dalla forma ellittica si potevano arrotolare sulle spalle, in modo da lasciare libere le braccia (perciò erano quelli preferiti dai soldati e da chi svolgeva lavori manuali). Malgrado fossero *vestimenta communia*, tuttavia le *paenulae* che usavano le *matronae* erano fatte di tessuti raffinati e il loro stile era elegante: si pensi, ad es., alle *paenulae* abbellite e decorate da ricami e da pietre preziose che indossava Caligola, per questo criticato da Svetonio (*Calig.* 4.52).

A sua volta, il *pallium*⁴¹ era l'equivalente romano del mantello greco per antonomasia, l'*ἱμάτιον*, e, come questo, consisteva in un *ἐπίβλημα*, in latino *'amictus'*, vale a dire un mantello che si portava senza fibbie o

Paris, 1873, 291; L.M. WILSON, *The Clothing of the Ancient Romans*, Baltimore, 1938, 87 ss.; A.T. CROOM, *Roman Clothing and Fashion*, Stroud Gloucestershire GL5 2QG (UK), 2002, 54; M. HARLOW, *Dress in the 'Historia Augusta': the role of dress in historical narrative*, in *The Clothed Body in the Ancient World*, edited by L. Cleland, M. Harlow and L. Llewellyn-Jones, Oxford, 2005 (repr. 2010), 151; G. SETTE, *L'abbigliamento*, in *Vita e costumi dei Romani antichi*, Roma, 2000 (rist. 2010), 34 s., 86; G. CASCARINO, *'Ornatus'. L'abbigliamento dei Romani*, Rimini, 2021, 146 ss.

³⁹ La lana più pregiata usata nella confezione di questa cappa era quella pugliese di Taranto e di Canosa (su cui v. F. SCOTTI, *'Lana'*, cit., 96 e ntt. 84 e 85, 99 e nt. 98, 100 e nt. 101) o quella di Parma e di Altino (su cui v. F. SCOTTI, *'Lana'*, cit., 97 s. e ntt., 100 e nt. 104). Tuttavia, per ottenere una maggiore protezione dal freddo, si impiegavano stoffe di lana di *Patavium* villose da una parte, lisce dall'altra (*paenula gausapina*: Mart. *epigr.* 15.145), su cui v. ampiamente F. SCOTTI, *'Lana'*, cit., 216 ss.

⁴⁰ La *paenula* in cuoio era quella più impermeabile (*paenula scortea*: Mart. *epigr.* 15.130).

⁴¹ Le osservazioni contenute nel testo sul *pallium* sono sommariamente tratte dalle ricerche di G. LEROUX, voce *'Pallium'*, cit., 291 s.; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 77 ss.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 51; G. SETTE, *L'abbigliamento*, cit., 32 s.; C. BAROIN, *Genre*, cit., 55, 56 e nt. 56; G. CASCARINO, *'Ornatus'*, cit., 137 ss.

lacci⁴². Aveva forma rettangolare ed era portato sia dagli uomini che dalle donne (tuttavia, come si vedrà tra poco, il *pallium* femminile veniva comunemente chiamato ‘*palla*’). Il *pallium*, dopo aver fatto il suo ingresso a Roma nel III sec. a.C., fu a lungo disprezzato sia per la sua originaria connotazione di mantello tipico dei filosofi (in particolare dei cinici), degli istrioni e dei pedagoghi stranieri, sia per la sua appartenenza, nell’immaginario collettivo, al mondo degli svaghi ‘alla greca’, come ad es. il banchetto e la palestra, al punto che il suo impiego venne presto ricondotto a uno stile di vita indolente, se non addirittura dissoluto⁴³. Con l’aggettivo ‘*palliatus*’, del resto, si indicava in senso dispregiativo lo ‘straniero’ o chi fosse ‘greco’, in contrasto con il ‘*togatus*’, che era il *civis Romanus* rispettoso delle più rigide tradizioni romane. Gli stessi Scipione l’Africano, Rabirio e Verre furono criticati per essersi mostrati alla vista di tutti con addosso il *pallium*⁴⁴. Soltanto nel I sec. d.C., quando l’imperatore Tiberio l’adottò in modo ufficiale preferendolo alla *toga*, il *pallium* fu pienamente accolto come capo di uso quotidiano: da allora in poi divenne il mantello per eccellenza del mondo romano; era infatti difficile che uomini e donne si presentassero in pubblico senza. In cambio la *toga*, sebbene la sua diffusione in tutto l’impero l’avesse resa un importante segno distintivo della cittadinanza romana, cominciò a essere indossata sempre meno per il carattere ufficiale e il notevole ingombro che la rendevano poco agevole. Alla sua scomodità, infatti, si preferiva la semplicità del *pallium*⁴⁵, malgrado l’assai minore dignità di


⁴² Su questa caratteristica vi è contrasto, ad es., fra l’opinione di G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 32, e quella di G. CASCARINO, ‘*Ornatus*’, cit., 141: Sette, infatti, sostiene che l’*ἐπιβλήμα* era «appoggiato sulle spalle e trattenuto sul petto da un fermaglio», mentre Cascarino dichiara che l’utilizzo «di fibbie o altro» era escluso (anche dalla descrizione del modo di vestirsi con il pallio da parte dei *virii* proposta da A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 51, emergerebbe l’inutilità dell’utilizzo di fibbie o spille per fissare il mantello e così *arg. ex* L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 79 ss.).

⁴³ Sul punto v. anche M. DE ANGELIS D’OSSAT, *La figura dell’intellettuale*, in *Moda, costume e bellezza nella roma antica*, a cura di D. Candilio, Milano, 2004, 41 ss.

⁴⁴ Si vedano sul punto Liv. 29.19; Cic. *pro Rab.* 9.25; Cic. *in Verr.* 2.5.31; 2.5.86.

⁴⁵ All’inizio del III sec. d.C. Tertulliano, in un punto dell’operetta sul *pallium* (*de pall.* 5.3), celebra i pregi di questo a scapito di quelli della *toga* pagana. Eppure, a dispetto del parere del filosofo cristiano, la toga sopravvisse per parecchi secoli al pallio «che

questo e fermo restando, a ogni modo, il principio secondo cui il cittadino romano non poteva, senza incorrere nella disapprovazione generale, indossare il pallio nei luoghi e nei momenti in cui fosse tenuto a mettere la toga o altro tipo di vestiario (ad es. il mantello da generale, *paludamentum*) come manifestazione solenne del suo stato sociale, economico e politico. Quindi, chi cionondimeno indossava il pallio esprimeva non tanto ambiguità sessuale, quanto, piuttosto, un cambio di rotta rispetto al tipo di guardaroba che in certi luoghi e circostanze fosse richiesto. Si pensi, ad es., a Sen. *epistular. moral. ad Lucil.* 114.6, ove, tra le varie condotte attribuite a Mecenate contrarie alla *consuetudo omnium*, e quindi ritenute strane, perverse ed eccezionali («*mores quoque non minus novus et pravos et singulares*»), si menziona proprio l'avvolgersi completamente nel *pallium* (lasciando scoperte soltanto le orecchie) in tribunale, nei Rostris e in tutte le riunioni ufficiali («*<in> tribunali, in rostris, in omni publico coetum*»).



proprio dal III sec. d.C. cominciò a essere sostituito dalla *paenula* nel ruolo di soprabito» (G. CASCARINO, *Ornatns*, cit., 141). Sul *de pallio* v., tra gli altri, T. COREY BRENNAN, *Tertullian's 'De Pallio' and Roman Dress in North Africa*, in *Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture*, edited by J. Edmondson and A. Keith, Toronto-Buffalo-London, 2008, 257 ss.



Esempio di *pallium* (disegno di Lorenzo Bocca, liberamente ispirato alla statua marmorea del I sec. a.C. che si trova nel Museo Civico Archeologico di Bergamo)

Pertanto, se in D. 34.2.33 il riferimento fosse agli abiti comuni a entrambi i sessi, non si spiegherebbe la raccomandazione di Pomponio di non guardare a ciò che è obiettivamente maschile o femminile («*non quae re vera aut muliebris aut virilis sit*»), visto che i «*communia vestimenta*», per loro natura, non avevano alcuna specifica connotazione di genere⁴⁶. Ma quali erano gli abiti ‘obiettivamente’ maschili e femminili? Di nuovo, sul punto, informa Ulpiano in D. 34.2.23.2:

[...] *virilia sunt, quae ipsius patris familiae causa parata sunt, veluti togae tunicae pallioli vestimenta stragula amfitapa et*⁴⁷ *saga reliquaque similia. ... muliebria sunt, quae matris familiae causa sunt comparata, quibus vir non facile uti potest sine*

⁴⁶ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 36.

⁴⁷ TH. MOMMSEN, ‘*Editio maior*’, II, 152 nt. 6, proponeva in forma dubitativa la lezione ‘*amhitapae*’ al posto della versione tràdita «*amfitapa et*» e, in ‘*Editio minor*’, 524 nt. 15, ribadiva la stessa ipotesi. In *Digesto Milano*, 853 nt. 10, si riporta l’indicazione contenuta nell’*Editio minor*’.

*vituperatione, veluti stolae pallia tunicae*⁴⁸, *capitia zonae mitrae, quae magis capitis tegendi quam ornandi causa sunt comparata, plagulae penulae*. [...]

Qui il giureconsulto dichiara che sono ‘da uomo’ (*vestimenta virilia*) i capi destinati all’uso del *pater familias*, come, ad es., le toghe (*togae*), le tuniche (*tunicae*), i mantellucci (*palliola*), le coperte (*vestimenta stragula*), le vesti villose da ambedue i lati (*amfitapa*), i sai (*saga*) e altro abbigliamento analogo (*reliquaque similia*).

A loro volta, prosegue Ulpiano, sono ‘da donna’ (*vestimenta muliebria*) le vesti predisposte per l’uso della *mater familias* e che difficilmente un uomo potrebbe indossare senza rendersi ridicolo («*quibus vir non facile uti potest sine vituperatione*»), come, ad es., le sovratuniche (*stolae*), i mantelli (*pallia*), le tuniche talari (*tunicae*), i cappucci (*capitia*), le cinture (*zonae*), i turbanti (*mitrae*) – che servono più a coprire che ad adornare la testa –, le velette (*plagulae*), i mantelli invernali (*penulae*).

In questa sede mi limiterò a dare informazioni di massima sui capi di abbigliamento da uomo e da donna inclusi nell’elenco appena riportato che rilevano ai fini dell’analisi di D. 34.2.33.

4.2. ‘*Vestimenta virilia*’ (in particolare le ‘*togae*’, le ‘*tunicae*’ e i ‘*palliola*’)

I *vestimenta virilia* che qui interessano sono le *togae*, le *tunicae* e i *palliola*.

*Togae*⁴⁹. L’immagine più comune dell’abbigliamento romano in età storica è quella di un uomo ben rasato con indosso una toga bianca,

⁴⁸ È di Fabro la proposta di modificare la lezione trādita «*pallia tunicae*» con ‘*pallae tunicae*’. In TH. MOMMSEN, ‘*Editio maior*’, II, 152, nt. 7 (ove si richiama pure la proposta di Fabro e si riconnette in termini dubitativi la parola ‘*palliotunicae*’ con ‘*tunicopallium*’) ed ‘*Editio minor*’, 524, nt. 16 (ove si cita anche l’opinione di Fabro), si propone, in alternativa, ‘*palliotunicae*’; v. anche *Digesto Milano*, 854 nt. 1, in cui si accoglie sostanzialmente il contenuto della nt. 7 dell’‘*Editio minor*’. In base a CH.T. LEWIS, CH. SHORT, voce ‘*Tunicopallium*’, in *A Latin Dictionary*, Oxford, 1975, 1916, il termine ‘*tunicopallium*’ alludeva a un abito unico consistente in una *tunica* e un *pallium* uniti insieme.

⁴⁹ L’argomento della toga maschile è estremamente ampio e complesso perché tiene necessariamente conto dell’evoluzione diacronica della foggia (si pensi alla *toga restricta* del periodo repubblicano, alla *toga fusa*, larga e con un *sinus* abbondante, e alla toga ben

lunga fino a terra. La rappresentazione, pur nella sua correttezza, può valere tuttavia per un numero ridotto di maschi in un breve arco di tempo e in una determinata area dell'impero: il guardaroba romano, infatti, variò sempre da Paese a Paese e cambiò inesorabilmente lungo le diverse tappe della storia. La toga consisteva in un grande rettangolo di lana bianca i cui angoli erano tagliati per formare bordi ricurvi. Con il passare del tempo, essa si ingrandì e gli angoli si fecero più curvi in modo che la toga ricadesse in pieghe più piene e aggraziate, pur rimanendo immutato il modo fondamentale di creazione del drappoggio. Agli albori della storia di Roma, la *toga*, tessuta al telaio domestico, era indossata sia

più ampia e con doppio *sinus*, entrambe dell'età imperiale, fino alla *toga contabulata* del Tardo Antico, caratterizzata da un orlo marcatamente più ampio: cfr. M. KOORTBOJIAN, *The Double Identity of Roman Portrait Statues: Costumes and Their Symbolism at Rome*, in *Roman Dress*, cit., 80) e delle occasioni d'uso di questo capo; di conseguenza descriverò a grandi linee le caratteristiche della toga che nel tempo sono sopravvissute alle mode. Della bibliografia, molto approfondita e sconfinata, indicherò una minima parte da cui muovono le mie osservazioni sul punto nel testo: G. LEROUX, voce '*Pallium*', cit., 291; P. COURBY, voce '*Toga*', in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, sous la direction de M.Ch. Daremberg et E. Saglio avec le concours de M.E. Pottier, V, Paris, 1892, 347 ss.; G. BLUM, voce '*Tunica*', in *Dictionnaire*, cit., V et tables, Paris, 1892, 539; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 32 ss.; J.P.V.D. BALSDON, *Roman Women. Their History and Habits*, London, 1962, 224, 252, 326 nt. 1; TH. HOPE, *Costumes of the Greeks and Romans*, New York, 1962, XLII; v. M. HUGHES, M. FORREST, *How the Greeks and Romans made cloth*, II, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sidney, 1984, 46 ss.; S. STONE, *The 'Toga': From National to Cerimonial Costume*, in *The World*, cit., 13; J.L. SEBESTA, *Symbolism in the Costume of the Roman Woman*, in *The World*, cit., 2; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 13, 41 ss.; L. NISTA, *L'abbigliamento del cittadino romano*, in *Moda*, cit., 7 ss.; J. EDMONSON, *Public Dress and Social Control in Late Republican and Early Imperial Rome*, in *Roman Dress*, cit., 21 ss., *passim*; M. GEORGE, *The 'Dark Side' of the Toga*, in *Roman Dress*, cit., 94 ss.; G. SETTE, *L'abbigliamento*, cit., 26 ss.; C. BAROIN, *Genre*, cit., 45 s., 50 ss.; L. LARSSON LOVÉN, *Roman Art: what can it tell us about dress and textiles? A discussion on the use of visual evidence as sources for textile research*, in *Greek and Roman Textiles and Dress. An Interdisciplinary Anthology*, edited by M. Harlow and M.-L. Nosch, Oxford-Philadelphia, 2014, 266 ss.; EAD., '*Vestis*', cit., 178; EAD., *Clothes and Dress in Roman Urban Life, in Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity*, edited by A. Karivieri, Roma 2020, 270 s.; F. CARLÀ-UHINK, '*Between the human*', cit., 12; G. CASCARINO, '*Ornatus*', cit., 55, 91, 94.

dagli uomini che dalle donne (con la differenza, però, che i maschi la portavano senza alcun indumento intimo, salvo un perizoma detto ‘*subligaculum*’). Essa, come vestito nazionale dei primi Romani, finì col trasformarsi in un vero e proprio segno distintivo della cittadinanza romana (‘*gens togata*’ erano chiamati da Virgilio – *Aen.* 1.282 – i Romani divenuti ormai padroni del mondo) in contrapposizione al *pallium*, simbolo degli stranieri. Entro la fine del II sec. a.C. la *toga* venne indossata sopra una *tunica* dai soli maschi adulti, mentre già dalla tarda repubblica le donne che mettevano le toghe erano prostitute (esse erano obbligate a portarla perché questa era un travestimento maschile che serviva a segnalare il loro passaggio agli uomini; d’altra parte, le meretrici, con il loro stile di vita, violavano i limiti della condotta moralmente accettabile delle donne). Ciononostante, l’idea che la *toga* fosse un abito universale permase per tutta l’età imperiale dal momento che essa era indossata anche dalle fanciulle almeno fino al raggiungimento della pubertà.


*Tunica*⁵⁰. Per gli uomini la *tunica* era il capo di abbigliamento più elementare, costituito da un unico rettangolo di tessuto piegato e cucito a forma di tubo in modo da lasciare fessure per la testa e le braccia. La sua lunghezza poteva variare da sopra a sotto il ginocchio. Se il corpo della tunica era largo, esso, a causa dell’eccessiva ampiezza della stoffa sulle spalle, formava naturalmente maniche corte. La tunica si portava di regola con una cintura legata in vita (*cinctum*) in modo che il tessuto, così trattenuto, si rimborsasse (*tunica cincta*); ma si poteva indossare anche con due *cincta*, di cui l’uno a metà torace (*cinctum*), l’altro ai fianchi (*succinctum*).

*Palliola*⁵¹. Il termine ‘*palliolum*’ designava sia un *pallium* di ridotte dimensioni, sia una mantellina da donna o per malati, sia un velo adatto a determinate pettinature femminili. Una sorta di ‘degenerazione’ del

⁵⁰ Le informazioni presenti nel testo sulla *tunica* provengono da G. BLUM, voce ‘*Tunica*’, cit., 539 s.; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 55 ss.; TH. HOPE, *Costumes*, XLII s.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 31 ss.; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 39 ss.; G. CASCARINO, ‘*Ornatus*’, cit., 55 s., 68 ss.; L. LARSSON LOVÉN, *Clothes*, cit., 270.

⁵¹ Le brevi considerazioni che seguono nel testo sul *palliolum* sono il riepilogo dei risultati emersi dalle ricerche di G. LEROUX, voce ‘*Pallium*’, cit., 292; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 33.

pallium era invece il c.d. '*palliastrum*', cioè il mantello sbrindellato che qualche filosofo, cinico o stoico, metteva per pura esibizione o che portavano gli schiavi.



Esempi di tunica maschile (Arco di Tito, Roma)⁵².

⁵² Foto scattata dalla sottoscritta il 2-03-2019, ore 12:27 (fotocamera Leica M9; 28mm Summilux).




Esempio di chitone (disegno di Lorenzo Bocca)



Esempio di clamide (disegno di Lorenzo Bocca)



Esempio di palla (disegno di Lorenzo Bocca)



Esempio di toga praetexta con sinus (disegno di Lorenzo Bocca)

4.3. ‘*Vestimenta muliebria*’ (in particolare le ‘*stolae*’, i ‘*pallia*’ e le ‘*tunicae*’)

I *vestimenta muliebria* che rilevano in questa sede sono le *stolae*, i *pallia*, le *tunicae*.

*Stolae*⁵³. La *stola*, di un tessuto abbastanza pesante con molte pieghe, poteva essere indossata dalle sole *matronae* sopra alla tunica intima; priva di maniche e dotata di *institae*, cioè spalline guarnite di fiocchi ricamati⁵⁴, era lunga fino ai piedi. Fra la tarda repubblica e la fine del I sec. d.C. la *stola* fu il simbolo non soltanto della rettitudine e riservatezza muliebre ma anche del guardaroba femminile (in parallelo con la *toga* rispetto all’abbigliamento maschile).

⁵³ Le indicazioni che seguono nel testo sulla *stola* sono la sintesi di quanto emerso dagli studi di v. G. BLUM, voce ‘*Tunica*’, cit., 539; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 155 ss.; TH. HOPE, *Costumes*, cit., XLIII; J.L. SEBESTA, *Women’s Costume and Feminine Civic Morality in Augustan Rome*, in *Gender & History*, 9, 1997, 531, 535 ss.; EAD., *Symbolism*, cit., 48 ss.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 75 ss.; D. CANDILIO, *L’abbigliamento femminile: tradizione greca e sviluppo nel mondo romano*, in *Moda*, cit., 46 ss.; J. EDMONSON, *Public Dress*, cit., 24; K. OLSON, *Dress and the Roman Woman. Self-presentation and Society*, London-New York, 2008, 27 ss.; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 51 s.; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, 105, 2011, 231 s.; L. LARSSON LOVÉN, *Roman Art*, cit., 268 ss.; EAD., *Clothes*, cit., 271 s.; G. CASCARINO, ‘*Ornatus*’, cit., 76 ss.

⁵⁴ Cfr. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 75 s.; K. OLSON, *Dress*, cit., 30; L. LARSSON LOVÉN, *Roman Art*, cit., 268; *contra* L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 156 ss.; J.P.V.D. BALSDON, *Roman Women*, cit., 253; A.-C. HARDERS, voce ‘*Matrona*’, in *The Encyclopedia of Ancient History*, edited by R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine and S.R. Huebner, Oxford, 2013, 4353 s.; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 51, secondo cui ‘*instita*’ era un’orlatura o una balza ricamata od ornata di frange, la quale, cucita o tessuta sull’orlo inferiore della veste, formava uno strascico che spuntava da sotto i mantelli. In base al primo orientamento (A.T. Croom, K. Olson, L. Larsson Lovén) la *instita* era una coppia di fascette che, sistemate in vario modo sulle spalle, collegavano la parte anteriore del vestito a quella posteriore in modo da creare sul davanti una piega morbida nel tessuto che dava vita a una scollatura a ‘V’, ritenuta ad es. da A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 76, un elemento distintivo della *stola*. Sulle varie interpretazioni proposte dagli antichisti della *instita* v. G. LEROUX, voce ‘*Stola*’, in *Dictionnaire*, cit., V et tables, Paris, 1892, 1522; K. OLSON, *Dress*, cit., 30 s.

Pallia. Il pallio femminile (come appena anticipato) si chiamava ‘*palla*⁵⁵, il che spiega le ragioni per cui sin dal XIV sec. gli studiosi hanno sospettato un errore materiale nella tradizione manoscritta del fr. 23.2 D. 34.2, ove il sostantivo ‘*pallia*’ starebbe per ‘*palla*⁵⁶. La *palla* constava di un ampio rettangolo di tessuto sottile e poteva essere indossata a mo’ di mantello o di scialle. Nel primo caso essa veniva avvolta intorno alla figura, creando così una serie di pieghe lasciate cadere morbidamente, nel secondo aderiva maggiormente al fisico.


*Tunicae*⁵⁷. La *tunica* era il capo base dell’abbigliamento quotidiano femminile ed era lunga fino alle caviglie o al collo del piede (*tunica talaris*). Essa si stringeva in vita con una cintura (*zona*) oppure in vita e intorno al busto sotto il seno. In genere le maniche arrivavano fino all’altezza del gomito e potevano essere chiuse oppure aperte ma allacciate a intervalli con bottoni, lacci o piccole fibbie (in scultura e pittura, infatti, alcune delle tuniche appaiono tenute insieme sulla spalla e lungo il braccio da una serie di bottoni forse di pietra, conchiglia, legno, metallo, avorio, ceramica o fibre intrecciate). Le maniche, comunque, potevano coprire anche l’intero braccio fino al dorso della mano: in tal caso la tunica si chiamava ‘*manicata*’ o ‘*manuleata*⁵⁸. Le tuniche femminili (in ambiente benestante) si distinguevano per la raffinatezza dei tessuti e la ricchezza dei ricami, dei decori e delle strisce di varie forme e colori.

⁵⁵ Come si evince dalle ricerche antichistiche: v., tra gli altri, G. LEROUX, voce ‘*Pallium*’, cit., 292 s.; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 148 ss.; TH. HOPE, *Costumes*, cit., XLIII; J.L. SEBESTA, *Women’s Costume*, cit., 535, 537; EAD., *Symbolism*, cit., 48 ss.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89 ss.; K. OLSON, *Dress*, cit., 33 ss.; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 49 s.; L. LARSSON LOVÉN, *Roman Art*, cit., 268 ss.; EAD., *Clothes*, cit., 271 s.; G. CASCARINO, ‘*Ornatus*’, cit., 142 ss.

⁵⁶ Si veda la nt. 48.

⁵⁷ La rappresentazione della tunica muliebre che si propone nel testo è sinteticamente tratta da G. BLUM, voce ‘*Tunica*’, cit., 539; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 152 ss.; TH. HOPE, *Costumes*, cit., XLIII; N. GOLDMAN, *Reconstructing Roman Clothing*, in *The World*, cit., 217; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 78 ss.; K. OLSON, *Dress*, cit., 25 s.; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 52 ss.; A.-C. HARDERS, voce ‘*Matrona*’, cit., 4353 s.; L. LARSSON LOVÉN, *Roman Art*, cit., 272; G. CASCARINO, ‘*Ornatus*’, cit., 74 ss.; L. LARSSON LOVÉN, *Clothes*, cit., 269 s.

⁵⁸ Cfr. Plaut. *pseud.* 738.



Esempio di *tunica, stola e palla* (disegno di Lorenzo Bocca liberamente ispirato alla statua del 50 d.C. di Livia Drusilla che si trova a Parigi, nel Museo del Louvre).

Più in generale il guardaroba da donna si caratterizzava per la ricercatezza delle stoffe, la vivacità dei colori e la foggia dei singoli capi⁵⁹.

⁵⁹ Si vedano sul punto J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero*, trad. it., Bari, 1993 (rist. 2022 1ª ed. 'Economica Laterza'), 196; R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 37 nt.

Ricercatezza delle stoffe. Ad es., le *sericae*, *bombycinae* e *coae vestes*⁶⁰ erano considerate beni di lusso esotici, di cui le sole donne potevano fare uso⁶¹:

20; anche K. OLSON, *Dress*, cit., 10; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 195; C. BAROIN, *Genre*, cit., 56.

⁶⁰ Si trattava di abiti di seta ‘coltivata’ importata dall’Estremo Oriente (*sericae vestes*) e di indumenti di una seta più o meno analoga, ma provenienti da regioni differenti dalla Cina (*bombycinae vestes* e *coae vestes*). La seta *Serica* si ricavava dal filamento prodotto dal bruco di diversi tipi di falene appartenenti alla famiglia dei Bombici, il cui esemplare più importante era il *Bombyx mori* L. (su cui v. R.J. FORBES, *Studies in Ancient Technology*, IV, Leiden, 1956, 49; G.L. Bonfatti, *Le fibre tessili*, in *Tessuti, colori e vestiti del mondo antico. Momenti di archeologia sperimentale*, a cura di C. Corti e N. Giordani, Finale Emilia, 2001, 29; H. DI GIUSEPPE, *I tessuti e la tessitura: aspetti storici della produzione nell’Europa e nel bacino del Mediterraneo*, in *Il mondo dell’archeologia. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, II, Roma, 2002, 921; B. HILDEBRANDT, *Introduction: Silk on the Silk Roads. Exchange between East and West in Antiquity*, in *Silk, Trade and Exchange along the Silk Roads between Rome and China in Antiquity*, edited by B. Hildebrandt with C. Gillis, Oxford-Philadelphia, 2017, XI), detto così perché si nutriva delle foglie del gelso bianco, *morus alba* (cfr. R. PATTERSON, *Filatura e tessitura, in Storia della tecnologia*, a cura di C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall e T.I. Williams, II.1. *Le civiltà mediterranee e il Medioevo. Circa 700 a.C.-1500 d.C.*, Torino, 2012, 199). Il *Bombyx mori* proveniva dalla Cina, il Paese dei Ser: *Seres*, infatti, erano per i Romani i Cinesi, produttori del *sericum*, cioè della seta, che si otteneva appunto dal filamento prodotto dalle larve (‘bachi da seta’) di questi tipi di farfalle (cfr. E. MAGALDI, voce *Seta*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, XXXI, Roma, 1936 (rist. fotolitica Roma 1950), 524; R.J. FORBES, *Studies*, cit., 49 s., 239; F. VICARI, *Produzione e commercio dei tessuti nell’Occidente romano*, in *British Archaeological Reports International Series*, 916, 2001, 4; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 17; B. HILDEBRANDT, *Introduction*, cit., 107 s.; G.P. CASELLI, *Roma, la Cina e la via della seta*, in *Da Roma alla terza Roma: XXXVIII Seminario internazionale di studi storici, Campidoglio, 20-21 aprile 2018*, in *D@S*, 17, 2019, 13). Le *bombycinae*, invece, erano prodotte soprattutto in Assiria (antica regione dell’alto Tigri, corrispondente alla parte più a Nord dell’Iraq; M. BESNIER, voce ‘*Sericum*’, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments*, sous la direction de M. Edm. Saglio avec le concours de M. Edm. Pottier, IV.2, Paris, 1873, 1252 e nt. 9, precisava infatti che l’Assiria si trovava forse nel nord della Persia), mentre le *coae* nell’isola di Cos (una delle isole del Dodecaneso, l’arcipelago della Grecia compreso tra l’Asia Minore – attuale Turchia – , l’isola di Creta a sud, le Cicladi a Ovest e l’isola di Samo a nord). Sulle *bombycinae vestes* e *coae vestes* v. M. BESNIER, voce ‘*Sericum*’, cit., 1252.

⁶¹ Si ricordi che sotto Tiberio venne emanato un *senatusconsultum* (su cui v. Tac. *ann.* 2.33; Dio 57.15.1) che vietava ai maschi di indossare indumenti di seta (sul punto v. oltre, nel testo).

esse erano normalmente associate alla delicatezza o mollezza dei costumi, la c.d. ‘*τροφή*’, che a sua volta, nell’immaginario collettivo, era del tutto sovrapponibile al concetto di ‘femminilità’⁶².

Colori⁶³. Gli indumenti color porpora (talvolta intessuti di fili d’oro), zafferano, verde, blu, viola, nero erano appannaggio delle *mulieres* (le quali, in ogni caso, non potevano abusarne: la tintura degli abiti, infatti, essendo molto costosa, ne aumentava enormemente il valore rendendo così tali capi espressione del lusso sfrenato della raffinatezza femminile, al quale, com’è noto, nel 195 a.C. fu posto un argine con l’entrata in vigore della *lex Oppia sumptuaria* fortemente voluta dai c.dd. ‘moralisti’)⁶⁴.

Foggia. Le matrone romane, essendo tenute a non mettersi in mostra in alcun modo⁶⁵, portavano di regola *tunicae* lunghe fino alle caviglie (*talares*) che potevano anche avere maniche lunghe (*manicatae*): sia le une (*talares*), sia le altre (*manicatae*) servivano a nascondere le gambe, le seconde (*manicatae*) anche le braccia. Agli uomini, per contro, doveva bastare la semplice toga per coprire il corpo⁶⁶.

Del resto, se alle origini di Roma uomini e donne si vestivano più o meno allo stesso modo indossando sia gli uni che le altre la *toga*, intesa come «*commune vestimentum et diurnum et nocturnum et muliebre et virile*»⁶⁷, in progresso di tempo l’abbigliamento si diversificò divenendo un importante indicatore del sesso di chi lo indossava (oltre che,

⁶² Sulla *τροφή* associata al concetto di ‘femminilità’ v. F. CARLÀ-UHINK, “*Between the human*”, cit., 10 s.; anche C. BAROIN, *Genre*, cit., 56.

⁶³ Sui colori del vestiario femminile v., tra gli altri, J.P.V.D. BALSDON, *Roman Women*, cit., 254; approfonditamente K. OLSON, *Dress*, cit., 11 ss. Sull’uso di intessere fili d’oro negli indumenti, v. in part. A. KARATZANI, *Metal Threads: the Historical Development*, in *Textiles and Dress in Greece and the Roman East: A Technological and Social Approach. Proceedings of a Conference held at the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of the University of Peloponnese in Kalamata in collaboration with the Department of History and Archaeology of the University of Crete on March 18-19, 2011*, edited by I. Tzachili and E. Zimi., s.l., 2012, 55 ss.

⁶⁴ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 56; v. F. SCOTTI, ‘*Lana*’, cit., 178 nt. 17.

⁶⁵ Cfr. G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 51; K. OLSON, *Dress*, cit., 25; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 198.

⁶⁶ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 58.

⁶⁷ Varr. in Non. *de compend. doct.*, voce ‘*Toga*’, 14.24.

naturalmente, dello *status civitatis*, *libertatis*, *familiae*, dell'età, della professione e del rango sociale ed economico), il che spiega la ragione dell'esistenza di un vero e proprio codice di abbigliamento sia per le donne che per gli uomini⁶⁸, il quale serviva anche a garantire la tutela e il rispetto dell'etica sia individuale che sociale. Infatti del tratto ulpiano contenuto in D. 34.2.23.2, «*muliebria sunt, quae matris familiae causa sunt comparata, quibus vir non facile uti potest sine vituperatione*», colpisce la linea di discriminazione fra ciò che è guardaroba femminile e ciò che è abbigliamento maschile, ossia il biasimo sociale (*'vituperatio'*): gli abiti da donna che possono essere lasciati in legato sono quelli acquistati per una *'mater familias'* e che un uomo non può indossare senza destare riprovazione⁶⁹.

Specularmente in Paul. Sent. 3.6.80 si avvisa che, qualora siano stati legati abiti da uomo, sono dovuti soltanto quelli destinati a un uso prettamente maschile, nel rispetto della dignità della virilità («*salvo pudore uirilitatis*»)⁷⁰:

Veste uirili legata ea tantummodo debentur, quae ad usum uirilem salvo pudore uirilitatis attinent. [...]

Di conseguenza, in Paul. Sent. 3.6.81 si aggiunge che, se si è legato vestiario da donna, spetteranno tutti gli indumenti riconducibili a un uso muliebre:

⁶⁸ Sul punto v. J. HESKEL, *Cicero*, cit., 133; M. GEORGE, *The 'Dark Side'*, cit., 94 s.; K. OLSON, *Dress*, cit., 1, 10; M. HARLOW, *Dress*, cit., 144, 149; C. BAROIN, *Genre*, cit., 52, 61; L. KONDRATUK, *Le travestissement*, cit., 53; L. LARSSON LOVÉN, *'Vestis'*, cit., 182; G. CASCARINO, *'Ornatus'*, cit., 11; L. LARSSON LOVÉN, *Clothes*, cit., 269.

⁶⁹ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., 251.; A.D. MANFREDINI, *'Qui commutant'*, cit., 262 e ntt. 38 e 39.

⁷⁰ A parere di R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., 252, appare accurata e «conforme al diritto classico» la definizione di 'legato di abiti maschili' contenuta in Paul. Sent. 3.6.80 (ma v. anche ID., *Abiti*, cit., 34 s., ove si ribadisce il legame fra D.43.2.23.2 e Paul. Sent. 3.6.80); così implicitamente anche A.D. MANFREDINI, *Qui commutant*, cit., p. 262; *contra* A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., p. 40, il quale sostiene che le *Pauli Sententiae* non esprimano il diritto classico autentico, in quanto ricostruite sulla base di passi attribuiti a Paolo all'interno di opere postclassiche.

Muliebri ueste legata omnia quae ad usum muliebrem spectant debebuntur.

E vale la pena di citare nuovamente il passaggio di D. 34.2.23.2 relativo ai *communia vestimenta*, che sia gli uomini che le donne potevano mettere purché ciò non destasse la riprovazione generale:

[...] *Communia sunt, quibus promiscue utitur mulier cum viro ... quibus sine reprehensione vel vir vel uxor utatur.* [...].

Pertanto dai testi esaminati sin qui si ricava che erano *muliebria* gli abiti che gli uomini non potevano indossare senza ledere il *pudor uirilitatis* (Paul. Sent. 3.6.80) oppure incorrere in una *vituperatio* (Ulp. 44 *ad Sab.* D. 43.2.23.2) o *reprehensio* (Ulp. 44 *ad Sab.* D. 34.2.23.2). Da un lato, *vituperatio* e *reprehensio* esprimevano una riprovazione di carattere oggettivo, proveniente dalla collettività, che si sentiva oltraggiata nei suoi valori fondamentali (propri dello spirito virile romano), dall’altro il *pudor uirilitatis* alludeva a una nozione sociale (perché formatasi in seno alla comunità dei *cives Romani*) di ‘morigeratezza maschile’ alla luce della quale si valutava di volta in volta l’opportunità di certe scelte di abbigliamento operate dai singoli⁷¹. Ma, poiché la nozione collettiva di ‘ *pudor uirilitatis*’ variava nel tempo e nelle diverse zone geografiche e classi sociali, essa, come criterio discriminante, non sempre conduceva a soluzioni pienamente soddisfacenti⁷². Ad es., con l’evolversi, nell’arco della storia, dei costumi a Roma, soprattutto in seguito alle grandi conquiste territoriali che determinarono l’assorbimento, più o meno generalizzato, da parte dei *cives* di culture straniere spesso superiori a quella romana per complessità e raffinatezza e al contempo antitetiche per stili di vita basati sulla ricerca del bello, del piacere, dell’ozio, accadeva che avvenissero graduali cambiamenti in seno al concetto diffuso di ‘ *pudor uirilitatis*’, per cui ciò che fino a un dato momento era reputato contrario al senso comune del decoro dalla compagine sociale da lì in poi cominciava a essere gradualmente tollerato dalla società. Oppure nelle grandi città,

⁷¹ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 251 s.; ID., *Abiti*, cit., 35.

⁷² Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35.

nelle regioni orientali o nell’ambito delle classi sociali privilegiate è plausibile che non si considerasse indecente l’uso di indumenti che, invece, altrove e in diversi contesti socio economici, erano giudicati femminili⁷³. In più, la categoria dei *‘vestimenta communia’* dimostrava quanto poco chiara fosse la linea di demarcazione fra guardaroba maschile e femminile, visto che alcuni capi di abbigliamento potevano essere indossati indifferentemente da uomini e donne⁷⁴ con il solo limite che ciò non danneggiasse la rispettabilità degli uni e delle altre in base alla nozione di ‘decoro’ diffusa nel tempo e nella società in cui questa regola doveva essere applicata⁷⁵. Di conseguenza, in questo campo più che in ogni altro, avevano modo di affermarsi le abitudini e i vezzi dei singoli⁷⁶, pur nell’osservanza dei limiti fissati dai consociati a tutela del comune senso del pudore: la *stola*, ad es., rimase il capo femminile per eccellenza⁷⁷.

⁷³ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 252; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 40.

⁷⁴ Del resto, la stessa nozione di *‘vestis’* in sé era polisemica perché, a giudicare da Callistr. 4 *de cognit.* D. 50.16.127, essa comprendeva gli indumenti sia maschili che femminili, nonché le vesti sceniche, tra cui quelle, rispettivamente, da tragedia e da citarista (cantore che si accompagnava con la cetra): «*Vestis’ appellatione tam virilis quam muliebris et scaenica, etiamsi tragica aut citharoedica sit, continetur*». F.J. CASINOS MORA, *‘Iuris civilis notae ad vestem seu textile pertinentes’: Notes on Dress in Roman Property Law*, in *Revista Diálogos Mediterrânicos* (www.dialogosmediterrânicos.com.br), 13 (Dicembre/2017), 23, infatti, sulla base di questa definizione ritiene verosimile che nei legati il termine *‘vestes’* fosse suscettibile di alludere a tutti gli abiti del disponente (di lana, di lino e di seta, comprese le *‘spurpureae vestes’*) e gli indumenti di minor pregio maschili, femminili, di uso quotidiano, di carattere formale, per scopi ricreativi. Sul frammento di Callistrato v. anche, sinteticamente, A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 40 e nt. 24. Sui costumi teatrali v., tra gli altri, N. SAVARESE, *Il costume teatrale*, in *Moda*, cit., 53 ss.

⁷⁵ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 251; A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’*, cit., 262 e ntt. 38 e 39; D. DALLA, *‘Ubi Venus’*, cit., 22; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 40 s.

⁷⁶ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 251 s.; ID., *Abiti*, cit., 35; v. anche A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’*, cit., 262; D. DALLA, *‘Ubi Venus’*, cit., 22; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 40 s.

⁷⁷ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35, il quale tra l’altro paragona la *stola* alla gonna dei giorni nostri.

Ma quando la deviazione dalle regole dell’*habitus* maschile ledeva il senso comune del pudore virile? Dei due esempi che seguono, il secondo, come si vedrà tra poco, potrebbe rientrare nella fattispecie analizzata da Pomponio.

4.4. *L’inosservanza del codice di abbigliamento maschile lesiva del ‘pudor uirilitatis’?*

1. Gli uomini talvolta indossavano abiti propriamente maschili, ma di seta. Poiché questa era l’espressione del lusso e della mollezza tipicamente muliebri, il maschio che si vestiva di seta era giudicato effeminato e quindi deviato o adultero: il suo guardaroba, a causa dell’eccessiva eleganza, si riteneva inappropriato rispetto al codice di abbigliamento virile romano e questa valutazione era scevra di qualsiasi riferimento a effettive pratiche sessuali⁷⁸.

2. Soprattutto durante gli ultimi due secoli della repubblica e agli inizi dell’impero, non rispettava l’*habitus* maschile, incorrendo in un giudizio di dissolutezza o effeminatezza, il *vir* che, invece di indossare tuniche a maniche corte o tutt’al più fino al gomito⁷⁹, si abbigliava con *tunicae manicatae*, che erano propriamente vesti femminili⁸⁰. Si riteneva infatti che le maniche molto o troppo lunghe fossero, nelle tuniche da uomo, una manifestazione di mollezza⁸¹. D’altronde, nello stesso torno di tempo, le *tunicae manicatae* venivano indicate sia dagli storici che dai moralisti come elemento a carico nei ritratti di uomini pubblici⁸². Non a caso, come

⁷⁸ In merito v. J.P.V.D. BALSDON, *Roman Women*, cit., 253 s.; A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’*, cit., 261; M. HARLOW, *Dress*, cit., 148; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 46; F. CARLÀ-UHINK, *‘Between the human’*, cit., 10.

⁷⁹ Tipiche del guardaroba da uomo (v., in proposito, A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 31, 33; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 42; G. CASCARINO, *‘Ornatus’*, cit., 68, 73).

⁸⁰ Cfr. M.M. HARLOW, *Dress*, cit., 148; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 42; C. BAROIN, *Genre*, cit., 56 s.; v. anche G. BLUM, voce *‘Tunica’*, cit., 539.

⁸¹ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 57; così v. anche A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 39.

⁸² Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 55.

informa Gellio in *noct. Attic.* 6.12.1-5⁸³, esse erano denominate con un vocabolo di origine greca, *'chirodytae'*, ed è risaputo che si etichettava come 'sconveniente' per un Romano ciò che si designava spesso con termini di derivazione greca⁸⁴. Emblematico è il passo di Gellio appena citato, in cui l'Autore riporta il rimprovero mosso da Publio Scipione Africano (236-183 a.C.) a Publio Sulpicio Gallo (console nel 166 a.C.) non soltanto di essere un effeminato (*homo delicatus*), ma anche di abbigliarsi con tuniche le cui maniche giungono a coprire le mani (*«quod tunicis uteretur manus totas operientibus»*). Campagne diffamatorie di questo tipo si trovano anche nelle Catilinarie, nell'Eneide e nelle Vite dei Cesari di Svetonio⁸⁵.

4.5. *Consuetudini personali e linguaggio individuale nella scelta delle parole da parte dell'ereditando: l'eventuale conflitto con il significato del linguaggio comune*

Come autorevolmente⁸⁶ evidenziato, questo fenomeno non poteva non avere ripercussioni nella sfera del linguaggio e della interpretazione. Benché il contenuto della locuzione *'vestimenta virilia'* dipendesse dall'idea che di questa categoria aveva la società, cionondimeno ai singoli (per le ragioni appena esposte) era concessa una certa discrezionalità⁸⁷. Così poteva capitare che le persone impiegassero le parole come espressione delle loro pratiche, non del significato che nel linguaggio comune avevano quei termini⁸⁸. Tuttavia, se tali consuetudini individuali oltrepassavano i limiti del decoro stabiliti dalla società, si instaurava un

⁸³ Su Gell. *noct. Attic.* 6.12.1-5 v. altresì D. DALLA, *'Ubi Venus'*, cit., 19 nt. 42; K. TUORI, *Dig.* 34,2,33, cit., 194 e nt. 10; F. CARLÀ-UHINK, *"Between the human"*, cit., 10 s.

⁸⁴ Al riguardo v. C. BAROIN, *Genre*, cit., 58; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 39.

⁸⁵ I relativi passi sono contenuti in Cic. *in Catil.* 2.19.22; Verg. *Aen.*, 9.616; Suet. *Div. Iul.* 45. Su queste fonti v. sinteticamente, tra gli altri, K. TUORI, *Dig.* 34,2,33, cit., 197; G. CASCARINO, *'Ornatus'*, cit., 73.7

⁸⁶ R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35.

⁸⁷ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 252; ID., *Abiti*, cit., 35.

⁸⁸ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35.

conflitto inconciliabile tra accezione individuale e accezione universale delle parole⁸⁹.

È noto che la giurisprudenza anteriore a Pomponio aveva discusso su come interpretare una disposizione *mortis causa* che contenesse ad es. una parola cui l'ereditando attribuiva un significato diverso da quello proprio del linguaggio comune. Esempio al riguardo è D. 33.10.7.1 e 2 19 *dig.* ove Celso descrive, approvandola, la tesi di Servio in antitesi con quella di Tuberone a proposito dell'interpretazione della parola 'suppelletile' contenuta negli atti di ultima volontà⁹⁰.

Secondo Servio occorre riferirsi all'intenzione di chi aveva disposto il legato, tenendo conto della categoria in cui costui era solito annoverare le cose, allorché vi fosse una generale e obiettiva incertezza sulla tipologia cui queste appartenevano. Se invece non vi erano dubbi riguardo alla classificazione che la collettività faceva ad es. di un oggetto e l'ereditando ne seguiva una diversa e del tutto personale, non si poteva far prevalere la volontà effettiva sulla forma verbale da lui impiegata: in questo caso, infatti, il significato dei nomi non si doveva trarre dall'opinione dei singoli, ma dall'uso comune.

⁸⁹ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35.

⁹⁰ Cels. 19 *dig.* D. 33.10.7.1-2: [1] *Tubero hoc modo demonstrare suppellectilem temptat: instrumentum quoddam patris familiae rerum ad cotidianum usum paratarum, quod in aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum vestem ornamenta instrumenta agri aut domus. nec mirum est moribus civitatis et usu rerum appellationem eius mutatam esse: nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea denique suppellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, iam ex auro etiam atque gemmis <facto: Krüger> suppellectili utuntur. quare speciem potius rerum quam materiam intueri oportet, suppellectilis potius an argenti, an vestis sint.* [2] *Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solutus sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut puta escarium argentum aut paenulas et togas, suppellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere suppellectili legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere. id Tubero parum sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur: nisi forte et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam καὶ τῆ ἀνάρθρου φωνῆ dicere existimamus.*

Al contrario, Tuberone riteneva che la volontà effettiva dovesse sempre prevalere, anche quando la parola usata dal defunto avesse un significato soggettivo diverso da quello del linguaggio comune⁹¹.

Celso, pur accogliendo l'opinione di Tuberone secondo cui la parola era uno strumento di manifestazione dell'intenzione (al punto che a nessuno poteva essere attribuito un ragionamento diverso da ciò che costui pensava effettivamente), riconosceva tuttavia con Servio la necessità di un uso consapevole delle parole secondo il significato che queste avevano nel linguaggio comune.

Anche Pomponio condivideva il metodo di Servio, come si trae da Ulp. 5 *ad Sab. D.* 30.4pr., in cui Ulpiano riferisce che, riguardo a una serie di casi in cui il *pater familias*, volendo legare una certa categoria di beni, ne aveva legato un'altra nell'erronea credenza che la prima rientrasse nella seconda, Pomponio aveva deciso che non si potesse riconoscere efficacia al significato individuale delle parole, dal momento che quello diverso adottato dalla collettività era «univoco, certo e quindi immutabile (*«nomina rerum immutabilia sunt»*)⁹²:

Si quis in fundi vocabulo erravit et Cornelianum pro Semproniano nominavit, debetur Sempronianus: sed si in corpore erravit, non debetur. quod si quis, cum vellet vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum putat suppellectilis appellatione vestem contineri, Pomponius scripsit vestem non deberi, quemadmodum si quis putet auri appellatione electrum vel aurichalcum contineri vel, quod est stultius, vestis appellatione etiam argentum contineri. rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia.

(Traduzione italiana). Se qualcuno ha commesso un errore sul nome di un fondo qualificando quest'ultimo come 'Corneliano' al posto di

⁹¹ Il parere di Servio non era condiviso da Tuberone, il quale pensava che le parole fossero uno strumento di manifestazione del pensiero e che si dovesse dare attuazione all'intenzione del disponente, in qualsiasi modo questa fosse stata manifestata: «ammissione piena, dunque, del linguaggio individuale» (P. VOCI, *Diritto ereditario romano. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*², II, Milano, 1963, 840): v. anche Marc. *sing. resp. D.* 32.69.

⁹² Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 203 s.

‘Semproniano’, sarà dovuto il fondo Semproniano. Ma, se costui ha sbagliato nell’identificare il fondo stesso, quello da lui indicato non sarà dovuto. Se invece taluno, volendo legare un abito, ha assegnato la suppellettile credendo che nel termine ‘suppellettile’ fosse incluso l’abito, Pomponio scrisse che l’abito non è dovuto, come quando taluno ritenga che nel sostantivo ‘oro’ sia incluso l’elettro o l’oricalco oppure, il che sarebbe ancora più assurdo, che nel sostantivo ‘abito’ sia contenuto anche l’argento. I nomi delle cose, infatti, sono immutabili, mentre sono mutabili quelli ideati dagli uomini.

Proprio alla luce di questi ultimi due testi (Cels. D. 33.10.7.1 e 2; Ulp. D. 30.4pr.) si può ritenere che in D. 34.2.33 Pomponio segua Servio (e di conseguenza pure Celso) là dove egli stabilisce che, per verificare se la *vestis* confacente ‘anche’ alle donne sia inclusa nel legato di abiti maschili, si debba guardare non tanto al significato che nel linguaggio comune hanno gli aggettivi ‘maschile’ e ‘femminile’, quanto, piuttosto, alla volontà del *de cuius*⁹³, cioè al modo con cui costui concepiva le nozioni di ‘abito maschile’ e di ‘abito femminile’.

4.6. Rilievi critici ad alcune proposte di lettura di D. 34.2.33 avanzate dalla dottrina tradizionale

Sono dunque propensa a ritenere che in D. 34.2.33 l’«*etiam*» vada mantenuto, contrariamente a quanto sostenuto da Antonio Guarino, il quale suggeriva di sostituirlo con ‘tamen’⁹⁴:

Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest: sed difficultatem facit mens legantis, si et ipse solutus fuerit uti quadam veste, quae [etiam] <tamen> mulieribus conveniens est. [...]

⁹³ Sul punto v. già R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 253; ID., *Abiti*, cit., 35 s.; A. WATSON, *Narrow, Rigid and Literal Interpretation in the Later Roman Republic*, in TR, 37.3, 1969, 366 e nt. 53.

⁹⁴ A. GUARINO, *Sul legato*, cit., 58, 60, secondo cui, nel corso della tradizione manoscritta del Digesto, l’«*etiam*» avrebbe rimpiazzato per un errore di copiatura l’originario ‘tamen’. A favore invece dell’autenticità dell’«*etiam*» v. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 253; ID., *Abiti*, cit., 33, 36; B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1525.

Questo suggerimento, infatti, farebbe dire a Pomponio che fra un abito maschile e l'insieme degli abiti maschili non c'è differenza, anche se può creare difficoltà l'intenzione dell'autore del legato, se questi era solito indossare un determinato vestito adatto 'tuttavia' alle donne. Dunque dovrebbe trattarsi di una veste tipicamente ed esclusivamente femminile, come, ad es., la *stola* (di cui si è parlato sopra).

Se questa fosse la versione originale del testo, non dovrebbe esserci alcun dubbio sull'incompatibilità di tale abito con l'oggetto del legato di guardaroba maschile e quindi neppure la necessità di ricostruire l'effettiva volontà del testatore circa il destino dopo la sua morte di tale indumento. L'abito obiettivamente da donna, infatti, poteva essere oggetto soltanto di legati di vesti femminili (cfr. Paul. Sent. 3.6.81), non maschili, e potevano metterlo le sole *mulieres*, non gli uomini, i quali, in caso contrario, avrebbero offeso la loro stessa virilità e suscitato la riprovazione generale (cfr. D. 34.2.23.2; Paul. Sent. 3.6.80).

Piuttosto, il fatto che Pomponio ritenga necessario privilegiare la volontà e le abitudini personali del testatore nei confronti di quella specifica veste, rispetto al significato attribuito dalla collettività agli aggettivi 'maschile' e 'femminile' in riferimento al guardaroba, lascia supporre che nel periodo in cui il giurista scriveva vi fosse una generale e obiettiva incertezza sulla categoria ('da uomo' o 'da donna') cui l'abito in questione apparteneva (v. D. 33.10.7.2; D. 30.4pr.).

Se invece la veste in esame fosse stata squisitamente femminile, come ad es. la *stola*, la cui appartenenza al novero dei capi femminili era unanimemente accettata, Pomponio (seguendo Servio e Celso: D. 33.10.7.2; D. 30.4pr.) avrebbe escluso il diritto del legatario alla *stola*⁹⁵.

Così, in D. 34.2.33, le frasi «*si et ipse solitus fuerit uti quadam veste, quae etiam mulieribus conveniens est*» è probabile che alludessero a un abito adatto anche alle donne perché pure gli uomini lo indossavano e come costoro anche il testatore. È possibile – come ipotizzava Riccardo Astolfi⁹⁶ – che si trattasse di un indumento che all'epoca di Pomponio, sebbene considerato esclusivamente femminile, cominciava comunque a

⁹⁵ Al riguardo v. già analogamente R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 253; ID., *Abiti*, cit., 35 s.

⁹⁶ R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 36.

diffondersi nell'uso anche fra gli individui di sesso maschile⁹⁷. Si allude qui alle *tunicae manicatae*, che nel II sec. d.C., durante l'impero di Antonino Pio, quando operava Pomponio, malgrado fossero generalmente ritenute *vestes muliebres*, cominciavano tuttavia a essere indossate da un numero di uomini, che, seppure ristretto, era destinato ad allargarsi gradatamente fino a che esse non divennero nel basso impero un capo comune a entrambi i sessi⁹⁸. Si può quindi supporre che già a metà del II sec. d.C. l'utilizzo da parte degli uomini di questo tipo di indumento non contravenisse al comune senso del pudore⁹⁹.

Da parte mia, aggiungerei alle *tunicae manicatae* le *talares*: infatti, se è vero che all'epoca di Pomponio le tuniche a maniche lunghe cominciavano a essere tollerate, è presumibile che ciò valesse anche per le talari. Del resto, le *manuleate*, essendo femminili, non potevano che essere lunghe fino ai piedi e dunque, se si ammetteva questo genere di tunica che di base era talare, *a fortiori* si doveva tollerare quella talare senza maniche lunghe. Infatti, come rilevato dagli storici del costume romano¹⁰⁰, entrambi i tipi di indumento sarebbero stati introdotti nella moda maschile all'epoca di Cicerone suscitando la riprovazione dei moralisti e per questo divenendo strumenti di lotta politica o elementi a carico degli accusati nei processi almeno fino all'epoca di Pomponio.

La mia supposizione può quindi trovare conferma in un passo delle *Catilinarie* (*in Catil.* 2.19.22) e in uno della *institutio oratoria* di Quintiliano (*inst. orat.* 11.1.3).

Nel primo (*Cic. in Catil.* 2.19.22), tra le frequentazioni di Catilina che Cicerone disprezza fortemente, sono indicati uomini molto attenti all'estetica della loro persona: maschi dai capelli ben pettinati, abbigliati

⁹⁷ Per le ragioni esposte sopra, non poteva essere un *vestimentum commune*.

⁹⁸ Cfr. R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 36; C. BAROIN, *Genre*, cit., 57. A dire il vero, Plinio il Giovane (61 o 62 d.C.-113), poco più di un secolo prima di Pomponio, aveva scritto nelle *Epistulae* (3.5.15) di uno zio che proteggeva le mani dal gelo invernale indossando tuniche a maniche lunghe in modo da impedire anche al freddo più pungente di rubargli un'ora di lavoro (in merito v. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 33).

⁹⁹ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 254; ID., *Abiti*, cit., 36; si veda altresì A.D. MANFREDINI, *'Qui commutant cum feminis'*, cit., 262 e ntt. 38 e 39.

¹⁰⁰ Si veda in part. C. BAROIN, *Genre*, cit., 57.

in modo elegante, glabri o con la barba ben rasata, che indossano tuniche a maniche lunghe e talari («*manicatis et talaribus tunicis*»), avvolti in veli, non in toghe.

Dal secondo (Quint. *inst. orat.* 11.1.3¹⁰¹) affiora l’idea che gli uomini vengano privati del loro stesso genere maschile («*deformentur uirū*») oltre che dai gioielli («*monilibus*») e dalle perle («*margaritis*») anche dagli abiti lunghi («*ueste longa*»), «*quae sunt ornamenta feminarum*»¹⁰². In altri termini, conformemente alla testimonianza di questo maestro di eloquenza, ancora nella prima metà del I sec. d.C. le vesti lunghe (*uestis longa*), ivi comprese dunque le *tunicae talares*, toglievano agli uomini che le portavano qualsiasi connotato di mascolinità («*de-formare*», ove il prefisso ‘*de*’ esprime la privazione e il verbo ‘*formare*’ ha in sé la stessa radice del sostantivo ‘*forma*’, che, tra i vari significati, ha proprio quello di ‘genere’).

A fronte di quanto sostenuto sin qui, non mi paiono quindi decisive le note di Bernardo Albanese¹⁰³ in ordine alla non autenticità delle parole «*et ipse*», «*ante omnia*» e «*non quae re vera aut muliebris aut virilis sit*»¹⁰⁴ contenute nel tratto iniziale di D. 34.2.33, che, per una lettura più agevole, ripropongo qui di seguito:

Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest: sed difficultatem facit mens legantis, si et ipse solitus fuerit uti quadam veste, quae etiam mulieribus conveniens est. itaque ante omnia dicendum est eam legatam esse, de qua senserit testator, non quae re vera aut muliebris aut virilis sit. [...]

¹⁰¹ Su cui v. brevemente K. OLSON, *Dress*, cit., 10.

¹⁰² In Quint. *inst. orat.* 11.1.3 si equipara il retore che impiega uno stile elevato nelle cause da poco, misurato e pulito in quelle importanti, gaio in quelle tristi, amabile in quelle ostiche, intimidatorio in quelle che richiedono maniere supplichevoli, remissivo in quelle che esigono impeto, spietato e aggressivo in quelle che hanno bisogno di essere trattate con fascino e simpatia agli uomini che, agghindandosi con gioielli e perle e indossando vestiti lunghi, perdono la loro virilità e alle donne che indossano l’abito trionfale, il più augusto cui si possa pensare.

¹⁰³ B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1525 s.

¹⁰⁴ Lo stesso B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1526, per questi e altri rilievi mossi nei confronti del tratto «*itaque ante omnia - virilis sit*», affermava di non allontanarsi di molto dal giudizio, pur tuttavia meno «sfumato» del suo, di G. DONATUTI, *Dal regime*, cit., 216 s., il quale giudicava spurio l’intero periodo in questione.

L'«*et ipse*», benché disarmonico, presenta, come ho appena cercato di dimostrare, una sua logica, contrariamente a quanto dichiarato dallo studioso che la nega¹⁰⁵.

L'«*ante omnia*», che secondo Albanese¹⁰⁶ è del tutto superfluo in quanto non seguito da ulteriori riflessioni, a me pare invece rafforzativo dell'idea espressa da Pomponio che in queste particolari circostanze si debba prima di tutto accertare quale sia la «*mens legantis*» e, qualora non si riesca, sia inevitabile far prevalere il linguaggio comune su quello individuale del disponente¹⁰⁷.

Riguardo infine alla frase «*non quae re vera aut muliebris aut virilis sit*», si ricorda che lo studioso¹⁰⁸ reputava questa «scorretta» perché – rilevava – il dubbio prospettato nella prima parte del frammento concerne un legato di guardaroba maschile, non femminile, e quindi sarebbe stato «più corretto» accennare «alla veste che, *re vera*, fosse *virilis*». A questo

¹⁰⁵ B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1526.

¹⁰⁶ B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1526.

¹⁰⁷ Analogo modo di procedere si riscontra in Marcell. *sing. resp.* D. 32.69.1, ove, nel fedecommissato disposto da Tizio di tutti i giovani schiavi al suo servizio a favore di Publio Mevio («*Publio Mevio omnes iuvenes, quos in ministerio habeo, dari volo*»), l'aggettivo «*iuvenes*» è ambiguo: la domanda pertanto è da quale età e fino a quale questi si debbano considerare 'giovani'. Marcello risponde che dipende da chi sarà investito della *cognitio* della questione stabilire quali schiavi il testatore abbia voluto indicare con le parole citate («*quos verbis quae proponerentur demonstrare voluerit testator, ad notionem eius, qui de ea re cogniturus esset, pertinere*») e spiega che in materia testamentaria non si deve ricorrere alla definizione delle parole in modo assoluto, perché i più si esprimono impropriamente, né usano sempre i nomi e i vocaboli pertinenti («*non enim in causa testamentorum ad definitionem utique descendendum est, cum plerumque abusive loquantur nec propriis nominibus ac vocalibus semper utantur*»). Se questa indagine non desse alcun frutto, conclude, si può considerare giovane chi è uscito dall'età dell'adolescenza fin quando non comincia a essere annoverato fra i *seniores* («*ceterum existimari posset iuvenis, qui adolescentis excessit aetatem, quoad incipiat inter seniores numerari*»). Come si vede, anche in questo caso lo sforzo dell'interprete è di accertare, di volta in volta, il senso attribuito dal testatore alle parole che ha usato. Nel caso di specie sarà il giudice a stabilire quali schiavi il testatore intendesse per '*iuvenes*', indagando sulle sue abitudini: verificando, ad es., se egli fosse solito chiamare 'giovane' anche lo schiavo di una certa età. Si veda, in merito, F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma, 2012, 642 s.

¹⁰⁸ B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 1526.

rilievo si può obiettare che il richiamo al significato oggettivo di entrambi gli aggettivi, ‘*muliebris*’ e ‘*virilis*’, tiene proprio conto della natura del problema. Il legato è di vestiario maschile, ma nel patrimonio ereditario si trova un indumento adatto ‘anche’ alle donne: come è indispensabile accertare se il *de cuius* giudicasse questo capo come maschile o femminile, così, se tale ricerca non dà risultati, è necessario decidere alla stregua della nozione comune di ciò che è obiettivamente abito femminile o abito maschile.

5. *Quinto Mucio e il senatore che indossava ‘muliebria cenatoria’*

A sostegno della sua soluzione, Pomponio, in D. 34.2.33, adduce come argomento *a contrario* le riflessioni di Quinto Mucio su un caso speculare a quello con cui si apre il frammento analizzato sin qui¹⁰⁹:

[...] *nam et Quintus Titius ait scire se quendam senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum, qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur.*

Quinto Mucio – riferisce Pomponio – diceva di conoscere un senatore abituato a indossare abbigliamento da tavola femminile (*muliebria cenatoria*). Ad avviso del giureconsulto repubblicano, se questa persona avesse legato abbigliamento da donna, non si dovrebbe ritenere che si fosse riferita a quello che usava come maschile¹¹⁰.

¹⁰⁹ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 253 s. Su questa parte del fr. v. A. WATSON, *Legal Origins and Legal Change*, London-Rio Grande, 1991, 42 e nt. 53; M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, Torino, 2017, 64 s.

¹¹⁰ Nel tratto «*qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur*» la locuzione «*muliebrem vestem*» implica una cosa collettiva, dunque l’insieme degli indumenti, non il singolo vestito, da donna (così v. già A. DELL’ORO, *Le cose*, cit., 183; A. WATSON, *Narrow, Rigid and Literal Interpretation*, cit., 366; *The Law*, cit., 88). Del resto, fra gli antichisti della prima metà del ‘900, E. SAGLIO, voce ‘*Synthesis*’, cit., 1579; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, in *Classical Philology*, 20.3, 1925, 268 nt. 2, rilevavano come nelle fonti letterarie latine il sintagma «*vestis cenatoria*» indicasse una cosa collettiva, cioè il vestiario, non l’indumento.

Come si vede, anche qui, analogamente all'ipotesi del legato di guardaroba maschile, si deve decidere sulla base non della mera nozione oggettiva di 'vestiario femminile' e 'vestiario maschile', ma del giudizio personale del defunto riguardo alla natura da donna o da uomo dei capi femminili da cena che abitualmente indossava.

Di conseguenza, se il senatore considerava maschili i suoi abiti da tavola femminili, è da escludere che, se avesse legato guardaroba femminile, avrebbe pensato a tali indumenti; viceversa, se il senatore era solito indossare nei conviti *muliebria cenatoria* come travestimento femminile, è da ritenere che, se avesse legato vestiario da donna, avrebbe alluso a quelli.

Non condivido pertanto l'opinione di chi, nell'ambito della dottrina romanistica¹¹¹, reputa che l'esempio del senatore sia una fattispecie a sé, del tutto scindibile da quella precedente. Piuttosto, a me pare verosimile che Pomponio, avendo trovato il caso e la sua soluzione nell'opera di Quinto Mucio, se ne serva appunto come argomento *a contrario* a sostegno della sua decisione in merito alla fattispecie di cui all'inizio del frammento¹¹².

Allo stato delle conoscenze attuali si fa molta fatica a ricostruire in modo esatto la foggia dei *muliebria cenatoria*¹¹³. Gli studiosi dell'antichità romana degli inizi del secolo scorso¹¹⁴, pur non avendo una visione comune sul punto, erano comunque d'accordo nell'identificare, non senza qualche incertezza, il *cenatorium* con la *synthesis* (completo a due pezzi che si metteva durante i banchetti e su cui ci si soffermerà tra non molto). Gli antichisti contemporanei hanno generalmente accolto questa

¹¹¹ Si vedano, ad es., B. ALBANESE, *Volontà*, cit., 156; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 199.

¹¹² Si veda già analogamente R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 254.

¹¹³ Già nel 1918 questa era la constatazione di E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis of the Romans*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 49, 1918, 131, valida ancora oggi.

¹¹⁴ Fra i quali in part. E. SAGLIO, voce '*Synthesis*', cit., 1589; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 132 ss.; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 268 ss.; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 172.

conclusione, sebbene con cautela¹¹⁵. Analogamente, nell’ambito della romanistica, alcuni¹¹⁶ hanno ipotizzato che i *muliebria cenatoria* di cui in D. 34.2.33 corrispondessero ai *vestimenta triclinaria* oggetto del legato esaminato da Labeone in D. 33.5.20 2 *post. a Lav. epitomat.*¹¹⁷.

Dei *cenatoria*, detti anche ‘*cubitoria*’ si fa cenno in qualche testo letterario come di abiti conviviali al pari della *synthesis*¹¹⁸. Ad es., i «*vestimenta ... cubitoria*» sono menzionati in Petr. *sat.* 20.11, mentre nell’epigramma 14.136 di Marziale, dal titolo ‘*cenatoria*’, dedicato ai doni, spesso estratti a sorte, che i padroni di casa durante i banchetti offrivano agli ospiti per intrattenerli, i ‘*cenatoria*’ sono presentati come indumenti che nulla hanno a che fare con i tribunali e le comparizioni in giudizio («*Nec fora sunt nobis nec sunt uadimonia nota*») perché la loro unica funzione è venire adagiati su letti conviviali riccamente adornati («*hoc opus est, pictis accubuisse toris*») ¹¹⁹. Così, in Petr. *sat.* 56.9, durante la cena a casa di Trimalcione, tra i biglietti della lotteria contenenti l’indicazione dei premi destinati agli invitati, si citano *cenatoria et forensia*, cioè gli abiti per la tavola e quelli per il tribunale (anche se di fatto, ai due premiati, protagonisti del *Satiricon*, vengono consegnati per gioco un bocconcino di carne e tavolette di cera). Di nuovo in Mart. *epigr.* 10.87.12, si indicano i *cenatoria*

¹¹⁵ Si vedano, tra gli altri, A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40, 49; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 43. Tra i romanisti la medesima prudenza si riscontra in K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 196 s.

¹¹⁶ R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 255; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 196 s.

¹¹⁷ Nel passo, tratto dal secondo libro delle opere postume di Labeone epitomate da Giavoleno, quest’ultimo informa che nel primo libro dei *responsa* di Aufidio è riportato il contenuto di un legato disposto in questi termini: «Prenda e tenga per sé i vestiti da triclinio (“*triclinaria*”) che vorrà». Ad avviso di Aufidio, se il legatario ha indicato quali indumenti voleva e poi, prima di prenderli, ha detto di volerne altri, egli non può cambiare idea in modo da ottenere abiti diversi perché aveva già esaurito il suo diritto derivante dal legato («*ius legati*») con la prima dichiarazione relativa ai vestiti triclinari che intendeva portare via: del resto, in virtù del legato, una cosa diventa immediatamente sua non appena egli abbia dichiarato di prenderla.

¹¹⁸ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 133 ss.; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40.

¹¹⁹ Mart. *epigr.* 14.136: *Nec fora sunt nobis nec sunt uadimonia nota: / hoc opus est, pictis accubuisse toris.*

come possibile dono che un cliente, imputato per aggressione e ubriachezza, potrebbe fare al proprio avvocato. Ancora, in Petr. *sat.* 21.5 sono *cenatoria* le vesti indossate dai due giovani protagonisti in occasione di un banchetto. Infine, dagli *Acta dei Fratres Arvales*, dediti al culto della *Bona Dea*, risulta che costoro, dismessa la *toga praetexta* al termine delle cerimonie religiose dedicate a questa divinità, cenassero tutti insieme distesi su letti tricliniari con addosso *syntheses* o *alba cenatoria*¹²⁰.

In origine il termine ‘*synthesis*’ designava un completo da donna consistente in una tunica morbida e svolazzante (forse senza cintura: *sine cinctu*)¹²¹ abbinata a un mantello (*pallium*) o mantelletto (*palliolum*)¹²². La *synthesis* era fatta di un tessuto soffice e raffinato, talvolta bianco, ma più spesso colorato, soprattutto di verde¹²³ o di porpora¹²⁴, oppure variopinto¹²⁵ ed è possibile che il mantello¹²⁶ fosse della stessa tinta della

¹²⁰ Al riguardo v. CIL VI.2068.525; VI.2104.569; VI.2114.580; E. SAGLIO, voce ‘*Synthesis*’, cit., 1589 e nt. 3; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 132 e ntt. 2-4, 133; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 172 e nt. 23; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40; K. TUORI, *Dig.* 34,2,33, cit., 196 e nt. 21.

¹²¹ Cfr. E. SAGLIO, voce ‘*Synthesis*’, cit., 1589 s.; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 142 s.; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 268; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; v. altresì K. OLSON, *Dress*, cit., 51.

¹²² Cfr. E. SAGLIO, voce ‘*Synthesis*’, cit., 1589; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 141 s.; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 268 ss.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 43.

¹²³ Si veda Mart. *epigr.* 10.29.4, ove il poeta rimprovera all’amico Sestiliano l’acquisto di una «*synthesis*» verdolina («*sprasina [...] synthesis*») per la sua amante con i soldi della toga che ogni anno, in occasione del 15 marzo, regalava a Marziale stesso.

¹²⁴ *Arg. ex Petr. Sat.* 30.11 («*Tyria sine dubio, sed iam semel lota*»).

¹²⁵ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 141; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269. In Mart. *epigr.* 2.46, è menzionato un altro amico del poeta, Nevelo, proprietario di un armadio e di una cassapanca colmi rispettivamente di *lacernae* (mantelli) e di innumerevoli *syntheses* multicolori che richiamano le varie tonalità di cui si tinge il monte Ibla quando, in primavera, si ricopre di fiori, il che lascerebbe intendere che la *synthesis* potesse essere anche policroma.

¹²⁶ W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269, riteneva che gli uomini nella stagione fredda, al posto del *pallium* o del *palliolum*, usassero la *laena* o l’*abolla*, entrambi mantelli dalla stoffa più pesante e dunque in grado di ripare meglio dal rigore invernale; così anche L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 170 s.

tunica¹²⁷, che era lunga e abbondante¹²⁸.

Gli esperti esprimono tuttora opinioni contrastanti su come si portasse il mantello/mantelletto sulla tunica. Secondo alcuni¹²⁹, esso vi era attaccato, con la possibilità di essere gettato dietro alle spalle, e serviva a proteggere dal freddo (portato sulle spalle, esso copriva la schiena e, avvolto intorno al corpo, anche le gambe) o fungeva da mero elemento ornamentale. Ad avviso di altri¹³⁰, esso si metteva e si toglieva come qualsiasi altra cappa. Altri ancora o non si soffermano sul problema¹³¹ o ammettono che non sia dato di sapere con certezza quale sia la tesi preferibile¹³².

In ogni caso, a tutti¹³³ è parso verosimile che la *synthesis* fosse un abito a due pezzi non paragonabile alla *tunica* e *palla* del vestiario quotidiano femminile e che una conferma di ciò si trovi in un passo tratto dal terzo libro dei *responsa* di Scevola contenuto in D. 34.2.38.1¹³⁴.

¹²⁷ Cfr. W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269 s.; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 171; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40, 89.

¹²⁸ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 141.

¹²⁹ Come, ad es., E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 142.

¹³⁰ Fra cui, ad es., W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 270.

¹³¹ Come, ad es., E. SAGLIO, voce '*Synthesis*', cit., 1590; G. SETTE, *L'abbigliamento*, cit., 43.

¹³² A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40; K. OLSON, *Dress*, cit., 51.

¹³³ E. SAGLIO, voce '*Synthesis*', cit., 1589 e nt. 2; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 135 s., 140 s.; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 270; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; K. OLSON, *Dress*, cit., 51.

¹³⁴ In 3 *resp.* D. 34.2.38.1 Scevola esamina verosimilmente un fedecompresso disposto da una donna (così v. anche A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89), pur in mancanza di un espresso richiamo a una donna disponente, come si trae dalla formula «... *dari volo*» di questo § 1 e dal tenore delle parti introduttive del *principium* e del § 2 dello stesso frammento D. eod. (*pr.*: «*Titia testamento, item codicillis multas species tam argenti quam vestis specialiter per fideicommissum reliquit [...]*»; § 2: «*Seia testamento ita cavit, ipsa faciam: sin autem, ab heredibus meis fieri volo: iubeo que signum dei ex libris centum in illa sacra aede et in patria statui subscriptione nominis mei [...]*») ove si narra di fedecompressi approntati da donne. Il *fideicommissum* del §1 si apre con queste parole: «Voglio inoltre che siano date a Sempronìa Pia le coperte di Tabia e, a sua scelta, tre tuniche con mantelletti» («*Semproniae Piae hoc amplius coopertoria Taviana et tunicas tres cum palliolis quae elegerit dari volo*»). Poiché nel guardaroba della defunta esistevano presumibilmente tuniche e mantellette spaiate insieme a tuniche e mantelletti che formavano vestiti interi, si pone

la domanda se Sempronia debba scegliere soltanto fra le tuniche e i mantelletti separati oppure fra le tuniche che, con i rispettivi mantelli, costituiscono pezzi unici, cioè *syntheses* («*quaero, an ex univ[er]sa veste, id est an ex synthesisi tunicas singulas et palliola Sempronia eligere possit*»). La risposta del giurista è che, se fossero rimaste tuniche e mantellette disgiunte, soltanto tra queste Sempronia Pia potrebbe scegliere («*respondit, si essent tunicae singulares cum pallioliis relictiae, ex his dumtaxat eligi posse*»), mentre, se esse non vi fossero, l'erede dovrà dare sei tuniche e mantelletti nella forma di *synthesis* o l'effettivo valore economico di ciascun capo, («*quod si non est, heredem vel tunicas et palliola set ex synthesisi praestaturum vel veram aestimationem earum*»). Quest'ultima previsione potrebbe sottintendere che la *synthesis* fosse più costosa della semplice coppia tunica-mantello spaiati, al punto che l'erede avrebbe potuto preferire il pagamento di una somma pari al valore economico di ciascuna tunica e mantello piuttosto che lasciare tre *syntheses* come equivalente (cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 141; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; v. anche A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; tra l'altro, L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 169 s., erroneamente identificando lo Scevola di questo passo – seconda metà del II sec. d.C. – inizi del III – con il giurista repubblicano Quinto Mucio Scevola, trae dalla decisione ivi esposta l'idea che già nella prima parte del I sec. a.C. la *synthesis* fosse in voga, dal momento che il frammento contempla la possibilità che il testatore non avesse lasciato tuniche e *palliola* se non sotto forma di *syntheses* e non mi pare che K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 196 s., si sia accorto del fraintendimento, dato che egli, nel riportare la tesi di Wilson, nulla dice al riguardo). A mio avviso non è da escludere che nella *synthesis* tunica e mantello fossero attaccati, visto che il giurista, per designare gli stessi capi non costituenti la *synthesis*, usa l'aggettivo '*singulares*', che significa non soltanto 'singolo', 'unico', 'solo', 'isolato', ma anche 'separato', 'individuale' (v., in merito, voce '*Singularis*', II, in *Oxford Latin Dictionary*, edited by P.G.W. Glare, Oxford, 2015-2016, 1950; F. GAFFIOT, voce '*Singularis*', in *Dictionnaire abrégé latin-français illustré*, Paris, 1936, 1466; T. LEWIS, CH. SHORT, voce '*Singularis*', in *A Latin Dictionary*, cit., 1707 («one by one, one at a time»)), mentre per indicare il vestito unico fatto di *tunica* e *palliolium* impiega prima l'espressione «*ex univ[er]sa veste, id est an ex synthesisi*», poi «*ex synthesisi*». W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 270, invece, sosteneva che dalle fonti non risultasse alcun elemento in grado di dimostrare che nella *synthesis* il *pallium*/*palliolium* fosse cucito sulla tunica; al contrario, l'unica veste completa costituita da una tunica e un mantello cuciti insieme era a suo avviso il «*tunico-pallium*», che, per il solo fatto di avere una propria denominazione, non poteva consistere in una *synthesis*, il cui significato di base implicava invece un insieme di cose (come un servizio da tavola, una collezione di pezzi di genere analogo o la composizione degli ingredienti di una medicina). In proposito v. ad es. Mart. *epigr.* 4.46.14-16, ove si menziona un servizio da tavola per sette persone rozzamente rifinito al bulino da un vasaio di Sagunto («*septenaria synthesis Saguntis*»); Stat. *silv.* 4.9.44 e 45, in cui il poeta, dopo aver chiesto durante i *Saturnalia* una *synthesis*, si affretta ad aggiungere,

La *synthesis* è menzionata in varie fonti post augustee del I sec. d.C. (Marziale, Svetonio, Cassio Dione, *Acta fratrum Arvalium*, Petronio)¹³⁵ da cui si può trarre una serie di informazioni relative alle sue caratteristiche, alle modalità di utilizzo, a chi la indossava e in quali circostanze. È da Marziale, in particolare, che si apprende che la *synthesis* era un abito conviviale da indossare soltanto al chiuso oppure per cinque giorni all’anno durante la festa dei *Saturnalia*¹³⁶ anche all’aperto. Ad es., in *epigr.* 5.79, il poeta ridicolizza Zolio per aver messo in mostra il suo guardaroba alzandosi undici volte in una sola cena, evidentemente nel caldo dell’estate, per cambiare *synthesis*, con il pretesto di non voler tenere

dinanzi allo sbigottimento del suo amico per questa stravagante richiesta, che egli intendeva un servizio di utensili bianchi da cucina («*synthesin ... alborum calicum atque caccaborum*»); Seren. Sammonic. *lib. medicin.* 572 e 573 (in cui l’Autore definisce una miscela di mentuccia e anice un composto efficace o ‘*synthesis*’), 1061-1064 (ove l’erudito usa il termine ‘*synthesis*’ per indicare l’antidoto di Mitridate); E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 136, 139; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 169 s.; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40.

¹³⁵ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 131 ss., *passim*; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 169 ss.; anche A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40, 89; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 43.

¹³⁶ W.A. BECKER, *Gallus*, cit., 421. Ad es. di *syntheses* indossate in occasione dei *Saturnalia* da senatori e cavalieri parla Marziale in *epigr.* 14.1 («*Synthesibus dum gaudet eques dominusque senator / dumque decent nostrum pilea sumpta Iovem*»). La festa dei *Saturnalia* si svolgeva in inverno e durava cinque giorni, nei quali il mondo girava alla rovescia: gli schiavi erano trattati come i padroni, il gioco d’azzardo era consentito, si lavorava poco, si facevano regali e non si metteva in pubblico la toga ma la *synthesis* senza che ciò costituisse una violazione del comune senso del decoro (cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 134; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 170 s.; sul rovesciamento delle regole del codice di abbigliamento durante la festività dei *Saturnalia* v. L. KONDRATUK, *Le travestissement*, cit., 54 nt. 8). Nel resto dell’anno, infatti, il suo utilizzo era consentito soltanto al chiuso, in occasione di cene o banchetti tra amici, malgrado talvolta qualcuno violasse questo codice di abbigliamento: si pensi, ad es., all’imperatore Nerone, che pare si mostrasse in pubblico vestito di una sola *tunica synthesina* con legato al collo un fazzoletto per asciugare il sudore (*sudarium*) al posto del *pallium/palliolum* proprio della *synthesis* (cfr. Suet. *Nero* 51; Dio 63.13 – ma v. anche 69.18 –; v. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 132; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 270; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 170 s.).

addosso un abito zuppo di sudore¹³⁷. Il poeta si domanda perché, a quella stessa cena, egli non abbia sudato così e conclude con sarcasmo che possedere una sola *synthesis* produce grande freschezza. In *epigr.* 14.142(141)¹³⁸, intitolato ‘*Synthesis*’, Marziale a un immaginario interlocutore dice che, poiché nei cinque giorni dei *Saturnalia* la toga non va indossata, costui potrà a buon diritto («*iure tuos*») portare la *synthesis*, mentre in *epigr.* 6.24 sostiene che non vi sia niente di più osceno («*lasciuius*») di Carisiano che va a passeggio con la *toga* durante i *Saturnalia*, giocando sull’evidente inversione del ‘codice di abbigliamento’ consentito durante questa festività.

Durante la repubblica e il principato, le donne, per cena o in occasioni particolari, vestivano la *synthesis*¹³⁹. Tuttavia, nel primo secolo dell’impero, questa era comunemente indossata nei conviti anche dagli uomini¹⁴⁰. La *synthesis*, infatti, era molto comoda per cenare stando distesi grazie alla morbidezza e abbondanza della *tunica* e all’adattabilità del *pallium*: la *toga*, invece, era molto pesante e ingombrante¹⁴¹.

Dunque, per tornare al senatore di Quinto Mucio, si può ipotizzare che in D. 34.2.33 i *muliebricia cenatoria* fossero le *syntheses* e i *cenatoria* di cui si è parlato sin qui. Tuttavia questo è l’unico testo, nel panorama delle fonti latine, in cui si dà notizia di un uso maschile, nella tarda repubblica (fra la fine del II sec. e gli inizi del I a.C.), di *muliebricia cenatoria*. Forse

¹³⁷ In proposito v. W.A. BECKER, *Gallus*, cit., 422; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 132; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 170 e nt. 12; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40.

¹³⁸ Su cui v., tra gli altri, W.A. BECKER, *Gallus*, cit., 422.

¹³⁹ Cfr. A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 89; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; v. anche E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 134.

¹⁴⁰ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 134, 141; A.T. CROOM, *Roman Clothing*, cit., 40, 89; K. OLSON, *Dress*, cit., 51; G. SETTE, *L’abbigliamento*, cit., 43.

¹⁴¹ Cfr. E. SAGLIO, voce ‘*Synthesis*’, cit., 1589; W.A. BECKER, *Gallus*, cit., 421; E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 140; W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 269; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 171. Il pallio, che era in genere leggero e fresco nella bella stagione, pesante e avvolgente in quella brutta, tendenzialmente più ampio in inverno, più piccolo in estate, si poteva avvolgere intorno alla tunica in qualsiasi modo, non sussistendo alcuna prescrizione circa la foggia da dare al drappaggio (cfr. L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 171).

l'impiego di *syntheses* femminili (*cenatoria muliebria*) da parte degli uomini stava divenendo, ai tempi di Quinto Mucio, una nuova moda¹⁴². D'altra parte, il fatto che il senatore fosse abituato a indossare tali vesti da donna («*muliebribus cenatoriis uti solitum*») lascia supporre una certa tolleranza a livello sociale nei confronti di questa prassi.

E in effetti, come traspare dalle testimonianze letterarie postaugustee, è soltanto a partire dalla prima età imperiale che gli abiti da cena indossati dagli uomini vennero denominati con il semplice ‘*cenatoria*’¹⁴³: probabilmente si trattava delle stesse *syntheses* femminili alle quali era stato tolto qualsiasi connotato muliebre tramite l'eliminazione dell'attributo ‘*muliebria*’¹⁴⁴.

Ma allora, se così fosse, la simmetria fra i due casi trattati in D. 34.2.33 si rispecchierebbe anche nella natura di abbigliamento ‘di transizione’ sia della veste adatta ‘anche’ alle donne, sia dei *muliebria cenatoria*.

Nell'ambito degli studi sia romanistici che antichistici¹⁴⁵ alcuni ravvisano nelle parole di Quinto Mucio un pizzico di cattiveria¹⁴⁶ o comunque una certa disapprovazione sul piano della morale nei confronti dell'abitudine a vestire *muliebria cenatoria* del senatore, mentre altri¹⁴⁷ reputano che dal testo emerga una sostanziale indifferenza rispetto a tale abitudine. A me pare che delle due opinioni la seconda sia la più rispondente al tenore del passo, da cui effettivamente non trapela

¹⁴² Secondo A. WATSON, *The Law*, cit., 88 e nt. 2, l'uso maschile di indossare *cenatoria* femminili, almeno nell'ambito della classe senatoria, doveva essere, all'epoca di Quinto Mucio, al suo inizio, tant'è vero che questo giurista cita il caso di un *quidam senator*, quasi che si trattasse di un caso isolato. Sul punto v. pure K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 196.

¹⁴³ Cfr. E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 134; L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 171. Si veda anche K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 195 s.

¹⁴⁴ In merito v. già E. HAMPSON BREWSTER, *The Synthesis*, cit., 134. Non ritengo pertanto condivisibile l'opinione di W. BROOKS MCDANIEL, *Roman Dinner-Garments*, cit., 270 nt. 4, secondo cui la specificazione ‘*muliebria*’ lascerebbe intendere che le *syntheses* delle donne fossero diverse da quelle degli uomini.

¹⁴⁵ L.M. WILSON, *The Clothing*, cit., 172; A. WATSON, *The Law*, cit., 88 e nt. 2; D. DALLA, ‘*Ubi Venus?*’, cit., 22 e nt. 46 (con ulteriore bibliografia).

¹⁴⁶ «a hint of malice» in A. WATSON, *The Law*, cit., 88 e nt. 2.

¹⁴⁷ A. DELL'ORO, *Le cose*, cit., 184 nt. 7; A. RICHLIN, *Not Before Homosexuality*, cit., 540; K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 195, 197 ss.; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 228.

alcuna ‘malizia’ da parte del giurista repubblicano, concentrato soltanto sulle ricadute giuridiche del caso.

Tra l’altro, nemmeno sul piano giuridico, allo stato delle conoscenze attuali, pare essere mai esistita una norma specifica che comminasse una sanzione a carico di chi, maschio, portasse vesti femminili violando il *pudor virilitatis* o suscitando la disapprovazione della collettività¹⁴⁸: la *vituperatio* , infatti, non era paragonabile all’ *infamia* «in senso tecnico»¹⁴⁹. Le uniche fonti che esprimevano una sorta di regolamentazione giuridica del codice di abbigliamento maschile furono una risoluzione di Augusto e un *senatusconsultum* emanato sotto Tiberio¹⁵⁰. Con la prima¹⁵¹ il *princeps* incaricava gli edili di verificare che chi entrasse nel Foro si togliesse ogni volta il mantello (*lacerna*) e indossasse la toga; con il secondo¹⁵² si vietava ai maschi di adoperare capi di seta¹⁵³.

Un’ulteriore questione è se il senatore menzionato da Quinto Mucio fosse realmente esistito. Secondo taluni¹⁵⁴, il fr. 33 D. 34.2 in esame riguarderebbe una situazione puramente ipotetica legata tuttavia a una persona concreta, che, malgrado non sia indicata per nome, è cionondimeno identificata con un senatore. Altri¹⁵⁵, invece, sostengono

¹⁴⁸ In proposito v. A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’* , cit., 261 s.; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome* , cit., 41, *passim* , 47; E. CANTARELLA, *Secondo natura* , cit., 228 e nt. 107.

¹⁴⁹ A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’* , cit., 262 s.

¹⁵⁰ Cfr. A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’* , cit., 261 e nt. 35; anche D. DALLA, *‘Ubi Venus’* , cit., 19 e nt. 41.

¹⁵¹ Cfr. Suet. *Aug.* 40, su cui v. J.L. SEBESTA, *Women’s Costume* , cit., 529, 538 nt. 1; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome* , cit., 46.

¹⁵² Su cui v. Tac. *ann.* 2.33; Dio 57.15.1; anche D. DALLA, *‘Ubi Venus’* , cit., 9 nt. 41; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome* , cit., 46.

¹⁵³ Secondo A.D. MANFREDINI, *‘Qui commutant cum feminis’* , cit., 262, se il *senatusconsultum* emanato sotto Tiberio si fosse riferito anche alla tendenza diffusa tra gli uomini a indossare abiti dell’altro sesso e ad assumere atteggiamenti femminili, allora si potrebbe supporre che gli uomini di un certo rango che si facevano scoprire in luoghi pubblici vestiti da donna venissero fermati e fatti rincasare dagli edili.

¹⁵⁴ A. WATSON, *The Law* , cit., 89 nt. 2; ma v. anche B. ALBANESE, *Volontà* , cit., 157; D. DALLA, *‘Ubi Venus’* , cit., 22 e nt. 46 – con ulteriore bibliografia; tra gli antichisti, v. A. RICHLIN, *Not Before Homosexuality* , cit., 540.

¹⁵⁵ In part. K. TUORI, *Dig.* 34,2,33, cit., 199.

che non ci sia modo di sapere se il caso tracciato da Quinto Mucio e riportato da Pomponio sia ipotetico o reale.

A mio parere, che il senatore fosse realmente esistito o fosse frutto della fantasia di Quinto Mucio non rileva sul piano dell'analisi giuridica: infatti, quand'anche si trattasse di un personaggio inventato, questi sarebbe comunque ispirato alla realtà del tempo. In altre parole, mi sembra difficile che Quinto Mucio proponesse un caso privo di qualsiasi riscontro nella società dell'epoca qualora l'avesse soltanto escogitato; quindi che la figura del *'quisdam senator muliebribus cenatoriis uti solitus'* fosse reale o immaginaria non fa alcuna differenza.

Così le varie letture del testo che definiscono *'cross-dressing senator'* il senatore in questione perché aduso a vestirsi con *muliebria cenatoria*¹⁵⁶ o che fanno di costui un travestito¹⁵⁷, per quanto interessanti e complesse sul piano della ricerca antichistica, a me sembra tuttavia che non incidano sulla sostanza delle argomentazioni giuridiche di Pomponio/Quinto Mucio.

Piuttosto, queste interpretazioni aiutano a fare luce sul contesto materiale dei due casi esaminati in D. 34.2.33 illustrando le ragioni storico sociali e di costume per cui sia Quinto Mucio, sia Pomponio prendano in esame due legati ambigui rispettivamente di vestiario maschile e di guardaroba femminile i cui autori sono presentati come *patres familias* avvezzi a indossare abiti da donna. Perciò credo che sia interessante sottolineare la differenza fra le semplici variazioni dell'*habitus* maschile (come ad es. l'utilizzo di *tunicae manicatae*, *tunicae talares* o *muliebria cenatoria* colorati, fatti di tessuti raffinati, decorati o ricamati) e i casi di travestitismo, in cui, cioè, chi si abbigliava con capi femminili lo faceva al solo scopo di camuffarsi da donna¹⁵⁸. Tra questi ultimi il più eclatante della storia della repubblica romana è quello di Clodio, che si travestì da donna per assistere, a casa di Cesare, alla

¹⁵⁶ Si vedano K. TUORI, *Dig. 34,2,33*, cit., 193 ss.; F. CARLÀ-UHINK, *"Between the human"*, cit., 10 s.; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 39 ss..

¹⁵⁷ Si vedano A.D. MANFREDINI, *'Qui commutant cum feminis'*, cit., 260 ss.; D. DALLA, *'Ubi Venus'*, cit., 22.

¹⁵⁸ Si vedano anche C. BAROIN, *Genre*, cit., 59; F. CARLÀ-UHINK, *"Between the human"*, cit., 11.

celebrazione del culto segreto, tradizionalmente riservato alle *matrones*, di *Bona Dea* e così approcciare *Pompeia*, moglie del padrone di casa¹⁵⁹. Clodio si era fatto passare per una suonatrice di cetra: aveva portato con sé questo strumento musicale, si era vestito con una *tunica manicata* color zafferano, in testa aveva messo una *calautica* (cuffia con bende che velavano le guance), ai piedi sandali da donna, si era adornato di nastri purpurei e aveva indossato un reggiseno¹⁶⁰. Inoltre, per risultare più credibile nel suo travestimento, aveva assunto l'incedere delle suonatrici di cetra, reso femminile l'espressione del volto, addolcito la voce, perso peso¹⁶¹.

Ma si può anche ricordare il giovane di bell'aspetto, di cui si tratta in *Sen. controv.* 5.6 (titolo: '*Raptus in veste muliebrī*')¹⁶², che, per scommessa, si era presentato una notte in pubblico travestito da donna ed era stato stuprato da altri dieci *adulescentes* («*Adulescens speciosus sponsionem fecit muliebri veste se exiturum in publicum. processit, raptus est ab adolescentibus decem [...]*»).

E allora, sulla scorta di queste ultime considerazioni, si potrebbe pensare che:

1. se il testatore (Pomponio) e il senatore (Quinto Mucio) avessero indossato vestiario femminile come se fosse maschile, la loro sarebbe stata una mera deviazione dalle regole dell'*habitus* maschile, apparentemente tollerata sia dai giuristi che dai non giuristi;
2. se invece l'uso di vestirsi con il guardaroba del sesso opposto fosse servito a entrambi a camuffarsi da donna, ad es. per accedere a luoghi preclusi agli uomini, per puro divertimento o

¹⁵⁹ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 59; v. anche A.D. MANFREDINI, '*Qui commutant cum feminis*', cit., 259 e ntt. 18, 21, 260, 263; A. RICHLIN, *Not Before Homosexuality*, cit., 539; K. TUORI, *Dig.* 34,2,33, cit., 194 nt. 10, 195.

¹⁶⁰ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 59.

¹⁶¹ Cfr. C. BAROIN, *Genre*, cit., 60; F. CARLÀ-UHINK, "*Between the human*", cit., 12.

¹⁶² Su cui v., tra gli altri, A.D. MANFREDINI, '*Qui commutant cum feminis*', cit., 264 ss.; A. RICHLIN, *Not Before Homosexuality*, cit., 564 s.; C. BAROIN, *Genre*, cit., 60 s.; A. RAGGI, *Cross-dressing in Rome*, cit., 41 ss.

per scommessa, costoro avrebbero anche dovuto comportarsi in modo effeminato.

6. Conclusioni

Si possono ora indicare per sommi capi i risultati della lettura qui proposta del fr. 33 Pomp. 4 *ad Q. Muc. D. 34.2*, con la precisazione che si tratta comunque di conclusioni di natura meramente congetturale che non hanno certo la pretesa di risolvere in forma definitiva i problemi che ancora oggi desta il passo.

Il caso di cui si occupa Pomponio è quello di un *pater familias* che dispone a favore di un terzo un legato di tutti i suoi abiti maschili, che indica con il singolare «*vestem virilem*». Il giurista osserva che il legato non deve considerarsi ambiguo per il solo fatto che il testatore abbia lasciato «*vestem virilem*» in luogo di *vestimenta virilia* come magari ci si sarebbe aspettati. In realtà, chiarisce Pomponio, entrambe le locuzioni, «*vestis virilis*» e «*vestimenta virilia*», si riferiscono all'insieme degli indumenti maschili del disponente («*Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest*»). L'ambiguità, piuttosto, insorge se il testatore era abituato a mettere una determinata *vestis* adatta «anche» alle donne («*quae etiam mulieribus conveniens est*»). Pertanto, se nell'armadio del defunto viene trovato un capo confacente «anche» alle donne, sorge il dubbio se questo sia compreso nel legato di abiti da uomo.

Pomponio è del parere che si debba prima di tutto stabilire come il *de cuius* considerasse questa specifica veste, se femminile o maschile: se risulta che la reputava da uomo, essa rientra nell'oggetto del legato, mentre, se si scopre che la indossava per camuffarsi da donna, essa ne è esclusa.

Per converso, se l'indagine storica extradocumentale non svelasse le reali intenzioni del defunto, allora bisognerebbe valutare la natura della *quaedam vestis*, «*quae etiam mulieribus conveniens est*» alla stregua del significato oggettivo della distinzione *vestis virilis* / *vestis muliebris*. Quindi l'accertamento della natura obiettivamente maschile o femminile dell'abito funge da mero criterio residuale allorché il primo (ricostruzione dell'effettiva volontà dell'ereditando) fallisca.

La ragione di questa soluzione dipende presumibilmente dalla mancanza, nel periodo cui risale il frammento, di una percezione collettiva uniforme della natura femminile o maschile dell'abito in questione. È infatti plausibile che il giureconsulto segua qui il metodo interpretativo adottato da Servio e condiviso da Celso in forza del quale, nel contrasto fra parola e *mens testantis* circa l'identificazione di una determinata «categoria economico-sociale»¹⁶³ oggetto di un legato, la *mens* debba prevalere sulla parola nel solo caso in cui a quest'ultima l'insieme dei cittadini non sia in grado di attribuire un significato inequivocabile, indiscusso e quindi definitivo (Cels. 19 *dig.* D. 33.10.7.2: definizione di 'suppellettile legata'). Diversamente, se in seno alla compagine sociale non vi sono dubbi circa la riferibilità di una determinata parola a una specifica tipologia di bene ma il disponente attribuisce a quel termine un significato individuale diverso, nell'interpretazione dell'atto di ultima volontà sarà la forma a prevalere sulla *mens testantis*.

È quindi possibile, sulla base del riscontro dei dati provenienti dagli studi antichistici, che Pomponio, nel menzionare la tal veste consona 'anche' alle donne, si riferisse alle *tunicae manicatae* e alle *talares* che, benché notoriamente femminili, cominciavano a essere usate ai tempi del giurista (prima metà del II sec. d.C.) anche dai *vires* senza che ciò comunque comportasse un'offesa irreparabile al comune senso del pudore.

Di conseguenza, la *quaedam vestis*, «*quae etiam mulieribus conveniens est*», non poteva essere ad es. una *stola*, della cui appartenenza al catalogo degli abiti squisitamente femminili nessuno dubitava: in tal caso, infatti, secondo il criterio ermeneutico di Servio abbracciato da Pomponio, il significato universale della parola avrebbe dovuto avere la meglio su quello individuale del testatore.

Per avvalorare la sua tesi, Pomponio ricorre a un *argumentum a contrario*, che trae dalla decisione di Quinto Mucio concernente il caso, presumibilmente trattato nei *XVIII libri iuris civilis*, di un senatore che era solito cenare in abiti da tavola femminili: se costui avesse legato vestiario

¹⁶³ R. ASTOLFI, *Abiti*, cit., 35.

muliebre, non si sarebbe riferito a quei capi che, pur essendo obiettivamente da donna, metteva in occasione di conviti come se fossero da uomo.

Come si vede, il caso è speculare al primo: vi è un uomo (nella fattispecie un senatore) aduso ad abbigliarsi con *muliebria cenatoria*, che Quinto Mucio ipotizza disporre un legato di guardaroba non da uomo (come nel caso esaminato da Pomponio), ma da donna. La domanda implicita è se quei *muliebria cenatoria* rientrino nel legato di abiti femminili.

Anche qui, analogamente alla fattispecie del legato di abiti maschili, si deve decidere sulla base non della mera nozione oggettiva di 'vestiario femminile' e 'vestiario maschile', ma del giudizio personale del defunto riguardo alla natura 'da donna' o 'da uomo' dei *muliebria cenatoria* che era solito indossare.

Di conseguenza, se il senatore stimava come maschili i suoi *muliebria cenatoria*, è da escludere che, se avesse legato guardaroba femminile, avrebbe pensato a tali indumenti; viceversa, se il senatore era solito indossare nei conviti *muliebria cenatoria* come travestimento femminile, è da ritenere che, se avesse legato vestiario da donna, avrebbe alluso a quelli.

Forse i *muliebria cenatoria* erano, al tempo di Quinto Mucio, le *syntheses*, completi a due pezzi (formati da tunica e mantello/mantelletto dello stesso colore), che, pur essendo di natura prettamente femminile, cionondimeno cominciavano a diffondersi, nell'uso, anche fra i maschi. Dunque è possibile che nella compagine sociale stessero insorgendo i primi dubbi circa l'opportunità di continuare a considerare questi completi da banchetto come prerogativa esclusiva delle *matronae*, il che potrebbe giustificare la scelta di Quinto Mucio di rispettare il significato soggettivo di 'vesti da uomo' assegnato dal senatore ai *muliebria cenatoria*. È possibile che questo uso maschile di *muliebria cenatoria* non destasse uno scandalo così grave da giustificare il prevalere della forma (*muliebria cenatoria* = abiti da donna) sulla volontà dei singoli (significato soggettivo di 'capi da uomo' attribuito ai *muliebria cenatoria*). Pertanto, in assenza di un'accezione chiara, incontrastata e perciò immutabile di 'guardaroba femminile', Quinto Mucio (forse anticipando la visione di Servio) ritiene opportuno escludere dal legato di guardaroba femminile i *muliebria*

cenatoria che il suo conoscente senatore aveva l'abitudine di indossare come se fossero maschili.

Dal momento che è difficile pensare che i casi esaminati in questo frammento siano del tutto fittizi e slegati dal contesto materiale del tempo di Pomponio e di Quinto Mucio, non deve quindi stupire che entrambi i giureconsulti parlino di uomini abituati a vestire indumenti del sesso opposto. Come si è visto nei paragrafi precedenti, si trattava, a seconda delle circostanze, di mere deviazioni dalle regole dell'*habitus* maschile oppure di veri e propri episodi di travestitismo in cui all'abbigliarsi con il guardaroba del sesso opposto si accompagnava l'effeminatezza.

ABSTRACT

La presente indagine riguarda il noto caso, esaminato e risolto da Pomponio in D. 34.2.33 4 *ad Q. Muc.*, del legato di abiti maschili disposto da un *pater familias* il cui guardaroba contiene altresì un capo 'adatto anche alle donne'. Da qui il dubbio se questa veste debba essere inclusa nel lascito testamentario. La risposta di Pomponio si fonda su un argomento *a contrario* che si trae dal caso, speculare al primo (probabilmente rinvenuto dal giurista stesso nell'opera di Quinto Mucio), di un legato di abiti femminili disposto da un senatore abituato a indossare *muliebria cenatoria*. Il saggio si propone, da un lato, di integrare l'analisi giuridica formulata da Riccardo Astolfi tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del Novecento (dedicando, ad es., maggiore attenzione alla frase con cui si apre il frammento e producendo altre fonti latine supportate da una letteratura romanistica e antichistica aggiornata) e, dall'altro, di prendere decisamente le distanze da certe letture, che, concentrandosi sul solo caso del senatore, hanno finito per perdere di vista la profonda coerenza logica interna tra le due fattispecie e le rispettive soluzioni. Inoltre l'esegesi qui proposta sarà permeata dai dati storico-sociali, del costume e dell'etica dell'antichità romana legati all'abbigliamento che possono contribuire a delineare il contesto materiale di D. 34.2.33.

This investigation concerns the well known case examined and solved by Pomponius in D. 34.2.33 4 *ad Q. Muc.* regarding a men’s clothing legacy made by a *pater familias* whose wardrobe also contains a garment ‘suitable for women too’. Hence the doubt whether this item of clothing should be included in the bequest. The answer given by Pomponius rests on an *argumentum a contrario* based on a specular case, likely found by the jurist himself in the work of Quintus Mucius, of a legacy of women’s garments made by a senator accustomed to wearing women’s dinner clothes. This essay aims, on the one hand, at integrating the juridical analysis formulated by Riccardo Astolfi between the late sixties and the early seventies of the 20th century (dedicating, for example, greater attention to the phrase the fragment opens with and producing other Latin sources supported by the most updated studies on both Roman law and classical antiquity) and, on the other hand, at strongly distancing itself from certain readings, which, by focusing only on the case of the senator, have ended up losing sight of the profound internal logical coherence between the two cases and their own solutions. Besides the exegesis here proposed will be permeated by social-historical and moral principles data related to Roman antiquity clothing which can contribute to clarify the material context of D. 34.2.33.

PAROLE CHIAVE

Legato; abiti maschili; abiti femminili; cross-dressing; travestitismo;
argumentum a contrario; Pomponio; Quinto Mucio.

Gift out of the inheritance; legacy; men’s clothes; women’s clothes;
cross-dressing; transvestism; *argumentum a contrario*; Pomponius;
Quintus Mucius.

FRANCESCA SILVIA SCOTTI
Email: francescasilvia.scotti@unicatt.it

